SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

550ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Modifiche ai procedimenti elettorali» **(2713)** (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*):

* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 3 e *passim*
CABRAS *(DC), relatore* ..... 8 e *passim*
SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno* ..... 10 e *passim*
BOSSI *(Misto-L. Lomb.-L. Nord)* ..... 14 e *passsim*
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 20, 34
GUIZZI *(PSI)* 33
TOSSI BRUTTI *(Com.-PDS)* 35
PONTONE *(MSI-DN)* 38
* SPETIČ *(Rifond. Com)* 38

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

«Modifica degli articoli 85 e 88 della Costituzione» **(845-*bis*)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori (*Risultante dallo stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 845*);

«Modifica degli articoli 83, 85, 86, 88 e 94 della Costituzione» **(168)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione **(2829)**, d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati*)

(*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*):

PRESIDENTE ..... *Pag.* 41
BOSSI *(Misto-L. Lomb.-L. Nord)* 41
TOSSI BRUTTI *(Com.-PDS)* 44
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 47
PONTONE *(MSI-DN)* 54

N. B. *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana dell'11 luglio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Busseti, Butini, Candioto, Evangelisti, Fabris, Foa, Genovese, Leone, Muratore, Nocchi, Pezzullo, Pizzol, Salvi, Sanna, Valiani, Vella.

Discussione del disegno di legge:

«Modifiche ai procedimenti elettorali» (2713), (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ai procedimenti elettorali», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione del senatore Cabras è stata stampata e distribuita. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, intendo parlare contro questo disegno di legge per ragioni che ritengo gravi. Nel grande dibattito che è aperto nel paese e in queste Aule (la prossima settimana avremo il dibattito sul messaggio del Presidente della Repubblica), dibattito che investe in primo luogo la questione dei partiti e quella che una volta eravamo i soli – oggi lo fanno tutti – a chiamare partitocrazia, questo disegno di legge interviene con una indicazione politica, oltre che attuando una riforma istituzionale, di segno profondamente negativo. Esso rappresenta infatti un segno di restaurazione di una partitocrazia che è in crisi, ma non certo nella sua capacità di controllare sempre di più il potere réale, di essere in pratica il potere reale in sostituzione della Costituzione formale, della Costituzione democratica. È infatti sempre più forte la

presa della partitocrazia: essa però è in crisi nella coscienza del paese, di fronte ad un risvegliarsi, magari anche confuso, di domanda di democrazia autentica, di democrazia di diritto, che è il contrario della sua caricatura rappresentata dalla partitocrazia.

Un primo rilievo che si potrebbe fare su questo disegno di legge è quello contenuto anche nella breve ma limpida relazione del senatore Cabras. È innanzitutto curioso discutere di grandi riforme elettorali, perchè ci troviamo in realtà ancora una volta a discutere in materia elettorale su una leggina di portata molto limitata. Su questo credo sarebbe molto facile – lo intendono tutti – giocare di ironia nel confronto tra la domanda esistente nel paese, che è stata anche espressa dal voto referendario, e la portata del disegno di legge.

Non è però di questo che voglio parlare, anche perchè credo che tutti i colleghi ben sanno quello che potrei dire, così come quello che potrebbe dire ciascuno di noi. D'altronde, lo stesso relatore ha dato atto di questi problemi nella sua relazione. Egli però dice che se è vero che non è questa la riforma elettorale che ci si attende, è però un piccolo passo nella giusta direzione perchè fornisce comunque un elemento di maggior trasparenza, rigore e chiarezza nelle procedure elettorali, e comunque non è preclusiva di riforme più vaste. Pertanto, nel frattempo, conviene approvarla.

Il punto però è proprio che io non credo – e cercherò di dimostrarlo – che questo disegno di legge politicamente vada nella giusta direzione. Ritengo infatti che esso sia in controtendenza rispetto alla domanda di riforma democratica del sistema elettorale.

Lo stesso relatore ci dice che il risultato del *referendum* non può non dominare questo dibattito e questo confronto. Gli elettori si sono pronunciati dando un'indicazione molto chiara. Del resto, gli stessi emendamenti apportati in Commissione rispetto al testo della Camera dei deputati volevano evidentemente rispondere alle indicazioni del *referendum*. Il problema però è di intendersi bene su cosa il *referendum* abbia detto, su cosa abbiano voluto dire politicamente gli elettori, non ovviamente soltanto in senso tecnico. Infatti, da quest'ultimo punto di vista, con la scelta di una preferenza soltanto rispetto alle tante previste in precedenza, gli emendamenti approvati in Commissione sono certamente dovuti, *nulla quaestio*. Credo però di sfondare porte aperte se prendo atto che vi è una valutazione unanime dei vari commentatori, ma anche da parte della gente comune e di ciascuno di noi, che la questione tecnica della riduzione delle preferenze da quattro ad una è stata soltanto un'occasione per esprimere una volontà politica. Anzi, tra gli stessi proponenti dell'ultimo dei tre *referendum* – tutti sanno che quelli davvero politicamente significativi erano gli altri due, messi da parte dopo una sciagurata sentenza della Corte costituzionale – vi erano giudizi diversi sulla rispondenza di quelle proposte tecniche, cioè la riduzione delle preferenze, allo scopo politico che il pacchetto dei tre *referendum* proponeva e delineava.

Non c'è dubbio che vari milioni di elettori che hanno votato sì nell'ultimo *referendum* non hanno operato una scelta di tipo tecnico, cioè non hanno valutato tecnicamente i vantaggi e gli svantaggi di una preferenza rispetto alle quattro precedenti, con l'intero dibattito che ne segue, alquanto complicato e poco lineare. Infatti, sappiamo quanto

fossero poco lineari i diversi giudizi esistenti anche tra coloro che avevano un comune intendimento politico su questa materia, e cioè sull'opportunità e sull'utilità o meno della singola preferenza rispetto alle quattro precedenti.

Ciò che è nella consapevolezza comune e nell'unanimità dei commenti riportati sulla stampa è che gli elettori hanno voluto esprimere un segno della propria volontà di diminuire la presa della partitocrazia anche nel momento elettorale.

È proprio su questo che il comitato promotore ha basato la sua campagna elettorale ed è su questi temi che la campagna elettorale è stata impostata da ogni settore dello schieramento politico a favore del «sì».

Anzi, debbo dire che la parola d'ordine del comitato promotore dei *referendum* è stata proprio quella di dire che su questo *referendum* residuo, magari in sè imperfetto e non tanto significativo, doveva essere caricato tutto il valore politico dell'intero pacchetto di *referendum*. È su questo che vi è stato il «sì» del 60 per cento degli elettori. Di conseguenza, è da questo punto di vista che dobbiamo valutare anche la presente minirifiriforma elettorale.

Alcune parti del disegno di legge al nostro esame, sulle quali non mi soffermerò, sono volte manifestamente – come ha scritto il senatore Cabras nella sua relazione – a dare maggiore chiarezza, trasparenza e rigore alle varie fasi del procedimento elettorale; in tal senso, non vi è alcun problema in quanto si tratta di misure ragionevoli ed opportune che non vogliamo mettere in discussione.

Il nodo centrale di questa normativa è rappresentato dall'articolo 3, che determina un aumento non modesto, bensì di enorme portata quantitativa delle firme necessarie per il deposito delle liste elettorali. Lo scopo annunciato e denunciato, che è alla base di questa modifica, è quello di intervenire per evitare l'eccessiva frammentazione delle liste, del voto e della rappresentanza. Almeno questo è l'intento dichiarato. Credo – occorre capirsi bene su questo – che vi siano elementi di ragionevolezza nella volontà di far qualcosa da questo punto di vista.

Personalmente, non credo che la presentazione di qualche listarella marginale in più, che magari porti all'elezione di uno o due deputati o di uno o due senatori di qualche formazione minore o nuova, sia uno dei problemi effettivi della democrazia italiana. Non è questo il punto; credo che si illuda e illuda, che si inganni e inganni chi pone questo problema al centro delle preoccupazioni. La questione di fondo, colleghi, non è quella che possa presentarsi qualche lista di pensionati, di casalinghe o di automobilisti che arrivi a portare in Parlamento qualche suo rappresentante; il problema vero – ce lo diciamo tutti – è la proporzionale, in merito alla quale certo si potranno avere – come qui abbiamo – opinioni molto diverse. Ma è questo sistema elettorale che, sul terreno istituzionale, è all'origine della degenerazione partitocratica. Questo è il nodo ed è pertanto su questo terreno che occorre confrontarsi. Come voi sapete, a questo riguardo noi siamo estremisti; qualcuno dice, addirittura, che siamo masochisticamente estremisti – noi, partito minore – quando diciamo di essere pronti anche ad annullare noi stessi se ciò può servire ad una riforma vera, che, a partire da una modifica dei meccanismi elettorali, spazzi via non i

partiti, bensì questo sistema ormai degenerato dei partiti, consentendo così l'emergere di nuove e più autentiche organizzazioni che siano davvero in grado di essere luoghi di incontro e di espressione di vere volontà popolari. Su questo terreno ci avete già incontrato, perchè siamo stati tra i promotori dei *referendum* veri, quelli cioè che non ci avete lasciato fare, e ci incontrerete ancora, disposti alle misure più radicali.

Il disegno di legge al nostro esame, però, si muove su tutt'altro terreno, perchè qui la proporzionale non viene in alcun modo messa in discussione e si lascia in piedi, nel bene e nel male, l'intero meccanismo.

Ebbene, è proprio sul terreno della proporzionale che intervengono difficoltà enormi non per tutti, ma soltanto per le forze nuove di potersi sottoporre al giudizio e alla valutazione degli elettori. D'altra parte, si sono affacciate in passato, in questi ultimi anni, sulla nostra scena politica alcune forze nuove; da ultima la Lega lombarda, la quale, nel momento in cui ha cominciato a presentarsi, era presente solo in una regione (*Commenti del senatore Bossi*). Senatore Bossi, io sto prendendo la Lega lombarda come esempio positivo, come espressione di una autentica volontà popolare di un settore che aveva un radicamento quando ha cominciato ad apparire sulla scena politica soltanto in una zona del paese, nella quale ha potuto raccogliere rapidamente le firme.

BOSSI. Era giusto che ci presentassimo solo lì.

STRIK LIEVERS. Perchè non è giusto che una forza che sia davvero rappresentativa di una tendenza ideale possa presentarsi soltanto in una zona e quindi essere esclusa dalla possibilità di parlare a tutti gli elettori anche attraverso la Rai-Tv. Una forza che sia significativa ed importante nel confronto politico certamente deve avere un minimo di consensi perchè non si può immaginare che chiunque possa presentare una lista e pretendere di parlare alle tribune elettorali. Mi riferisco ad una forza che sia in grado decentemente di presentarsi sull'intero territorio nazionale anche se non ha già un'organizzazione ramificata in tutto il territorio nazionale. Stiamo attenti, colleghi, perchè se noi facciamo la somma delle firme necessarie, collegio per collegio, per presentare le liste di una forza nuova (non di una forza già presente in Parlamento) occorrono quasi 100.000 firme. Sappiamo bene quanto per gli appartenenti a partiti piccoli o grandi, che in questi anni hanno raccolto delle firme vere autenticate per i *referendum*, sia duro, difficile e tecnicamente complicato con questo sistema raccogliere le firme.

Con questo sistema anche alcuni dei partiti oggi rappresentati in Parlamento non sarebbero in grado di raccogliere le 100.000 firme autenticate nei tempi necessari. Non voglio citare nominativamente questo o quel partito: credo che tutti ci intendiamo.

Faccio un esempio per il passato, per il partito al quale appartengo, il Partito radicale. Nel 1976, la prima volta che si è presentato, era già presente da venti anni e sapete cosa questo partito ha significato. Le opinioni saranno certamente diverse, ma non si è trattato di una forza

irrilevante nel confronto politico, perchè ha dimostrato di riscuotere consensi nel paese. Nel 1976 il Partito radicale è riuscito faticosamente a raccogliere sul territorio nazionale le 20-30.000 firme necessarie con la vecchia legge. Con la nuova legge non sarebbe riuscito a raccogliere le firme necessarie per presentarsi. Voi mi direte che parlo *pro domo mea* e che se il Partito radicale non ci fosse sarebbe meglio per tutti; ma faccio allora degli altri esempi.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, le ricordo che il tempo a sua disposizione è trascorso.

STRIK LIEVERS. Sì, signor Presidente, termino subito il mio intervento.

Nel 1953 Unità popolare, che non è riuscita ad entrare in Parlamento ma che con poche centinaia di migliaia di voti ha cambiato la storia di questo paese, non sarebbe riuscita a presentarsi alle elezioni e la storia di questo paese sarebbe stata diversa.

Allora, signor Presidente, credo di aver detto tutto quello che occorreva dire. Questa legge, così configurata nel momento in cui nel paese crescono e si esprimono in tanti modi – dai consensi alle leghe, dal voto nel *referendum* alle tante forme in cui questo si manifesta – la volontà, il desiderio di contestare questo equilibrio, questo sistema dei partiti, soprattutto per avere partiti diversi e una democrazia autentica, presenta un solo aspetto: quello di una serrata del maggior Consiglio, dal momento che non stabilisce che occorre dimostrare di avere consenso nel paese. In questo caso il discorso sarebbe diverso: sarebbero tutti uguali, presenti o non presenti. Il discorso sarebbe diverso se stabilissimo di aumentare il numero delle firme perchè bisogna dimostrare di avere consenso nel paese. Tutti quanti, anche coloro che sono presenti nel Parlamento, dovrebbero fare questa proposta; non facendola e mantenendo dei privilegi anche per le forze minuscole che sono presenti in Parlamento ed escludendo la possibilità per chiunque di sottoporsi a questa prova (magari di essere bocciato oppure di ottenere un consenso) voi approvate un provvedimento che è una serrata del maggior Consiglio: chi è dentro rimane dentro e ha comunque il diritto di rimanervi, perchè ha il finanziamento pubblico, ha privilegi, ha dei tempi a disposizione in televisione e non ha bisogno di dimostrare che ottiene consenso nel paese; invece, chi è fuori è fuori e lì deve rimanere perchè non è messo nella condizione, salvo casi eccezionali, di procurarsi quel minimo di strumenti per potersi sottoporre al giudizio del popolo.

In questa temperie politica, in questa situazione dello spirito pubblico, ognuno di noi deve aver ben presente che cosa stiamo e che cosa state andando ad approvare: siamo ancora in tempo per correggere questo provvedimento. I modi per correggerlo possono essere diversi: si possono mettere tutti sullo stesso piano e si possono modificare le cifre in maniera tale da non rendere proibitiva la presentazione di un'eventuale forza nuova. Se non si procederà a tali modifiche, ciascuno di noi si dovrà assumere le proprie responsabilità di fronte al paese. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CABRAS, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ho avuto modo disottolineare nella relazione, non c'è dubbio che, rispetto al dibattito in corso da tempo nel nostro paese sulla riforma elettorale e sui temi connessi ad una più ampia riforma politica ed istituzionale, il provvedimento al nostro esame appare riduttivo. In questo senso il richiamo del senatore Strik Lievers è condivisibile. Tuttavia, ritengo che non sia opportuno rinviare sempre a riforme più grandi e complessive, ignorando aspetti di funzionamento, di trasparenza e di speditezza dei procedimenti elettorali che sono coerenti con una richiesta di chiarezza, di buon funzionamento, di correttezza e di buon costume che attraversa la vita politica e soprattutto le scadenze elettorali.

Quindi, questo provvedimento, insieme alla legge n. 53 del 1990, che abbiamo approvato nel corso di questa legislatura, per ridurre spazi di arbitrio, di manipolazioni, di incertezze e confusioni procedurali e regolamentari nelle operazioni elettorali e di scrutinio, rappresenta un contributo modesto e circoscritto, ma che non è indifferente all'allarme e al sospetto di un cattivo funzionamento dei nostri servizi elettorali, al sospetto di possibilità di inquinamento e di brogli, al di là dei casi clamorosi che si sono verificati di recente. Pensando a Catania, devo dire che non si tratta di vicende di brogli, ma di corruzione della vita politica e di intrigo tra malavita, criminalità organizzata, affarismo e sistema dei partiti. Quindi, ciò ha poco a che vedere con i brogli e con i procedimenti elettorali , ma non c'è dubbio che anche questi eventi contribuiscono a suscitare allarme e a rendere estremamente sensibile l'opinione pubblica. Ecco perchè ritengo che sia condivisibile un'attesa; che non è solo del senatore Strik Lievers ma che dovrebbe essere dell'intero Parlamento, quale espressione di quel corpo elettorale che il 9 giugno votando per il *referendum* – anche lì, al di là dello stesso oggetto limitato del *referendum* residuo – ha manifestato una volontà di rinnovamento, una richiesta di riforme ed anche una sottolineatura dell'esigenza di trasparenza.

Rispetto a questi elementi, che sono presenti nel nostro dibattito politico e soprattutto nella sensibilità e nella vigilanza dell'opinione pubblica, anche una legge di questo genere non è ininfluente e costituisce un tassello di un mosaico che dobbiamo comporre ulteriormente con tessere di ben maggiore consistenza.

Certo, quando parliamo di riforme generali più grandi in un paese dove si rinvia o dove le riforme provocano veti reciproci e tensioni, fino alla paralisi vicendevole tra le forze politiche, non c'è dubbio che lo scettiscismo e la preoccupazione siano di casa, siano più che giustificate. Non sono meno preoccupato o meno allarmato del senatore Strik Lievers e di tutti quelli che temono che questa legislatura – su cui si discetta con incredibile leggerezza se debba terminare anticipatamente l'unica volta che potrebbe concludersi nei suoi termini naturali, attraverso incomprensibili e poco costituzionali patti tra partiti politici – non avrà la forza, la volontà politica, la coesione di affrontare il più vasto disegno di riforma elettorale.

Non intendo comunque invitare il Senato ad accontentarsi dell'agra minestra che ci offre la «cucina» legislativa: abbiamo tutti gli strumenti di iniziativa parlamentare per rivalutare la funzione e la capacità di iniziativa del Parlamento, per porre in discussione disegni di legge che sono stati presentati o che potranno essere presentati nelle prossime settimane, affinchè si verifichi uno sforzo virtuoso di tutti quelli che qui e fuori di qui lamentano l'assenza di grandi riforme ma che, essendo i protagonisti o i possibili promotori delle riforme reali, forse qualche sforzo, qualche esercizio di autonomia rispetto a logiche chiuse di schieramento o a vincoli tradizionali e paralizzanti potrebbero compierlo.

Quanto all'altro rilievo del senatore Strik Lievers, esso mi trova in dissenso. Non credo che caratteristica di questo disegno di legge sia un *revival* della partitocrazia, una chiusura del sistema, un arroccamento, come sembra intendere il senatore Strik Lievers. Anche qui l'obiettivo è modesto: è quello di evitare una dispersione, una frammentazione che possono consentire la presentazione di liste a gruppi che molte volte intercettano la vicenda elettorale per barattare scambi molto torbidi (favori ai seggi elettorali, trasmigrazioni di voti di elettori), in qualche modo offrendosi come bande di ventura per operazioni elettorali.

Non mi sembra che in questo paese, con il vecchio sistema, e anche con queste correzioni tutto sommato modeste, ci sarà una vera intercettazione di gruppi, di forze, di movimenti, di partiti nuovi che vogliano affrontare il giudizio degli elettori. Non lo è stato non soltanto per un partito che ha ormai radici nobili e dignitose. Io non sono certamente fra quelli che si auguravano all'epoca che il Partito radicale trovasse difficoltà nella sottoscrizione delle firme, ma credo che quando un partito, un movimento (anche su un singolo tema, su una singola materia) ha capacità di suscitare consenso, adesioni e mobilita un impegno reale di strati di opinione, non sono le 600 o le 1.100 firme che possono impedire la crescita, lo sviluppo e la presentazione di questo partito. Abbiamo assistito al fenomeno di gruppi e movimenti anche non collegati a livello nazionale, che sono sorti in una sola regione, in una sola città: c'è la Lega lombarda, c'è la Rete di Orlando; c'è tutta l'esperienza dei Gruppi verdi distinti fino a ieri in liste diverse, che sta a testimoniare che quando c'è capacità di rappresentare stati d'animo, giudizi, proposte, quando in qualche modo si è espressione di un movimento di base, non c'è possibilità di intercettazione attraverso, fra l'altro, l'adeguamento di un numero di firme che prego il senatore Strik Lievers di considerare – ancora oggi – molto esiguo, dati le dimensioni ed i livelli articolati a cui si riferiscono le misure contenute in questo disegno di legge.

Per questi motivi e per il riferimento che tutti abbiamo fatto alla necessità di completare un'azione di rinnovamento e di riforma dei procedimenti elettorali che abbiamo già avviato, ripeto, in questa legislatura con altre leggi, anche per altri livelli di elezioni, quali quelle degli enti locali, debbo considerare valide le ragioni che mi hanno suggerito, nella relazione, di invitare il Senato ad approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Spini.

* SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei sottolineare il valore morale di questa legge perchè i rimedi e le norme previsti in questo provvedimento traggono spunto da uno studio attento che abbiamo compiuto delle sentenze della magistratura di Roma in merito alle irregolarità verificatesi nelle elezioni del 1983, in particolare in quella circoscrizione. Non potevamo disporre di analoghe sentenze della magistratura di Napoli che, per il momento, non erano conosciute.

Studiando a fondo tali sentenze abbiamo elaborato alcune norme di trasparenza e di difesa dello scrutinio elettorale che abbiamo potuto già realizzare, per quanto riguarda le elezioni regionali e amministrative, con la legge n. 53 del 1990 e che con questo disegno di legge intendiamo estendere alle elezioni politiche.

Dirò in breve quali sono queste misure di trasparenza e di difesa della regolarità dello scrutinio: l'immediata timbratura della scheda bianca estratta dall'urna; il divieto di scrutinio separato, quindi l'obbligo di scrutinio contestuale del voto di lista con il voto di preferenza, impedendo la pratica dello scrutinio separato dei vari mucchietti delle liste dei diversi partiti; l'istituzione di un albo dei presidenti di seggio da cui la magistratura, cui compete questa nomina, deve cassare quelli che non hanno reso un verbale adeguato; l'elaborazione di un sistema misto – a sorteggio o volontario – per gli scrutatori; la diminuzione di una unità del numero di scrutatori cui ha corrisposto l'aumento della mercede per gli altri perchè la remunerazione risparmiata sullo scrutatore abolito viene diffusa sugli altri.

Da questo punto di vista posso dire che questa legge ha già funzionato nelle elezioni regionali e amministrative del 1990; se gli onorevoli senatori pongono attenzione alle polemiche di stampa che in genere accompagnano questi eventi, dovranno convenire con me che su queste amministrative e regionali del 1990 non si sono verificati quei grandi ricorsi, quei grandi scandali, quei grandi problemi che hanno contrassegnato altre elezioni. Da ciò, *a contrario,* deduciamo che questa disciplina qualche primo risultato lo ha conseguito, ed è quindi importante che venga estesa anche alle elezioni politiche.

Queste considerazioni mi consentono di rispondere anche al senatore Strik Lievers, che inviterei a non condurre un conflitto di princìpi ma a scendere sul terreno della pratica; il problema delle firme si è posto in modo eclatante dopo le elezioni amministrative di Roma del novembre 1989, quando vedemmo presentate 23 liste e un numero spropositato di candidati, cui si aggiungevano anche quelli per le circoscrizionali, diventando estremamente difficile per l'elettore orientarsi in una scheda con 23 simboli e centinaia di candidati. Anche in questo caso ciò che questa legge propone è stato già sperimentato nelle elezioni amministrative di quest'anno, e sfido chiunque a dimostrare che in queste ultime elezioni amministrative ci sia stata una disciplina iugulatoria e liberticida che non abbia consentito di presentarsi a chi lo volesse: le amministrative del 1990 stanno a dimostrare che le nostre proposte sono una barriera minima per impedire quella confusione che

non è democrazia, ma l'antitesi della democrazia, perchè la democrazia richiede, evidentemente, che l'elettore sia messo in grado di fare una scelta razionale e chiara.

Si è detto in quest'Aula da parte di alcuni oratori che il tema della riforma elettorale ed istituzionale è molto ampio mentre la portata di questa legge è ridotta; vorrei rispondere su due piani. È evidente che questa proposta di legge non si situa sul tema della riforma istituzionale e della riforma elettorale; per far questo il Governo avrebbe dovuto avere alle spalle una convergenza di fondo tra le forze che lo sostengono che oggettivamente non c'è, perchè basta aprire i giornali di oggi per vedere che in tema di legge elettorale vi sono un forte dibattito, una forte articolazione e anche forti differenze. Il Governo, quindi, non poteva sostituirsi a un consenso delle forze politiche che per il momento non si è verificato e che è auspicabile si verifichi; quindi da questo punto di vista accetto il rilievo.

Tuttavia, contesto che il Governo in questa materia agisca in modo disorganico e disordinato, perchè questo disegno di legge che il Senato sta per esaminare e votare si situa nell'ambito di un pacchetto di quattro proposte di legge, che hanno di mira la difesa della qualità del voto e la lotta contro l'infiltrazione malavitosa nelle liste elettorali. Quindi, pur nei limiti del sistema attuale, il Governo ha presentato un pacchetto organico di proposte: una è diventata già legge dello Stato, la legge sull'accorpamento delle amministrative, mentre i disegni di legge sull'elettorato attivo e sull'elettorato passivo sono ancora alla Camera, il loro esame in Aula è stato interrotto, e vorrei esprimere da quest'Aula l'auspicio che venga ripreso, perchè sono provvedimenti di alto valore morale e politico, perchè significano che il Governo, e il Parlamento che le sta esaminando, reagiscono con proposte e provvedimenti concreti nei confronti delle giuste preoccupazioni dell'opinione pubblica per i tentativi di infiltrazione della malavita organizzata nelle istituzioni e nelle elezioni.

Da questo punto di vista, quindi, c'è stato un lavoro organico, e mi dispiace che oggi il Senato debba esaminare questo provvedimento isolatamente e non nel contesto del cosiddetto quadrifoglio. Ma certamente non è responsabilità del Governo; è semmai responsabilità dell'altro ramo del Parlamento, che forse per urgenze più pressanti ha dovuto interrompere l'esame di quei provvedimenti. Ecco allora perchè vorrei ribadire l'attenzione organica, articolata in molti provvedimenti che abbiamo avuto su questo punto fondamentale, che consente di rispondere positivamente alle attese dell'opinione pubblica in materia.

Sappiamo che a volte di questa materia si parla soltanto in termini di *slogans,* di discorsi generici che spesso lasciano le cose come stanno. Noi ci siamo pazientemente ed anche modestamente applicati ad una serie di rimedi che possano dare una prima, parziale risposta positiva all'opinione pubblica; parziale, sì, ma - ripeto - organica ed efficace.

È con questo spirito che ringrazio il relatore, senatore Cabras, perchè in modo veramente molto intelligente ed attivo ha seguito i lavori sul disegno di legge in Commissione. E ringrazio anche la Commissione e le forze politiche perchè - diciamo la verità - se oggi sarà possibile approvare questo disegno di legge, sarà perchè le forze

politiche prendono atto del fatto che è comunque utile, qualsiasi proposta o riforma elettorale ed istituzionale si dovesse scegliere. Le forze politiche, prendendo responsabilmente atto di questo dato, stanno decidendo di varare il provvedimento rinunciando a far valere in questo contesto le loro legittime aspirazioni. Di questo voglio ringraziarle, perchè se si fosse preso spunto, come si è fatto in altre occasioni, da questo testo per proporre ciascuno la propria filosofia di riforma elettorale probabilmente questo testo non verrebbe varato.

Non voglio aggiungere altre considerazioni, signor Presidente ed onorevoli senatori, se non l'auspicio che questo testo, una volta approvato, possa essere sollecitamente reso definitivo dalla Camera, perchè lì dovrà tornare per alcune modifiche che in questa sede verranno inserite. Voglio soprattutto sottolineare, in conclusione, il valore del rapporto Governo-Parlamento sui temi della trasparenza e della moralità delle elezioni e delle strutture istituzionali in genere. È questo senz'altro un punto molto elevato del nostro rapporto; è senz'altro un punto importante su cui dobbiamo continuare a lavorare proprio perchè il primo fondamento dell'attività democratica è la limpidezza del voto e dello scrutinio nelle operazioni elettorali. Qui sta il fondamento della nostra democrazia, e i provvedimenti legislativi che si sono proposti sono dotati di strumenti concreti per difenderlo ed esaltarlo. (*Applausi dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera *f*), le parole: «i prefetti o chi ne fa le veci» sono sostituite dalle seguenti: «i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche»;

b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa»;

c) al sesto comma, le parole: «data del decreto di scioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato Testo unico n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"1. Non sono eleggibili:

a) il capo e vice capo della Polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

b) i capi di Gabinetto dei Ministri;

c) il rappresentante del Governo presso la regione autonoma Sardegna, il commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;

d) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

3. Per cessazione alle funzioni si intende la efettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito preceduta dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

4. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'assemblea, di cui al secondo comma del successivo articolo 11.

5. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. La carica di consigliere regionale, deputato regionale, di presidente della Giunta provinciale, di sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abianti è incompatibile con quella di membro delle due Camere.

7. Le cause di incompatibilità di cui al comma 6, sia che esistano al momento delle elezioni sia che sopravvengano ad esse, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente qualora l'eletto non abbia formulato opzione diversa entro 10 giorni dalla data di indizione dei comizi.

8. La decadenza dalla carica di sindaco o di presidente della Giunta provinciale per motivi di incompatibilità di cui al presente articolo non comporta la decadenza della Giunta. Per la sostituzione si applica il comma 6 dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente*:

«*a*-bis) al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: "Per i consiglieri regionali, i presidenti delle Giunte provinciali e i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti tale termine di cessazione è fissato in 40 giorni"».

1.2 BOSSI

Invito il presentatore ad illustrarli.

BOSSI. Signor Presidente, l'emendamento 1.1. è omnicomprensivo. La prima parte, sino al comma 5 incluso (perchè poi vi è una parte innovativa), trascrive praticamente tutto l'articolo in maniera che sia comprensibile. Penso infatti che nel testo originario licenziato dalla Camera e dalla Commissione vi siano forse riferimenti troppo parziali, per cui è difficile da leggere. Nella prima parte, pertanto, vengono conservate tutte le figure per le quali già il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva l'ineleggibilità.

Nella seconda parte dell'emendamento si introduce invece la logica dell'incompatibilità per quanto riguarda le cariche di consigliere regionale, deputato regionale per la Sicilia, presidente della Giunta provinciale e sindaco di comuni con più di 20.000 abitanti. Questo è complessivamente il senso dell'emendamento 1.1.

L'emendamento 1.2 praticamente riduce il periodo di ineleggibilità. Non si introduce più il concetto di incompatibilità, ma si riduce appunto il tempo di ineleggibilità a 40 giorni rispetto ai 180 attualmente previsti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CABRAS, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1 perchè il testo del disegno di legge, così come uscito dai lavori della Commissione, è comprensibile. Esso ha esteso ad alcune figure le cause di ineleggibilità, e non credo sia questa la sede per estendere i criteri di ineleggibilità, dato l'oggetto del disegno di legge al nostro esame.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 1.2, perchè mi sembra che la fissazione di un termine di 40 giorni per la cessazione delle cariche rispetto ai 180 giorni sia eccessivamente penalizzante, anzi di carattere iugulatorio.

* SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'esame della materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità parlamentari è stato avviato al Senato con gli atti n. 403, presentato dal senatore Murmura, e n. 2191, presentato dal senatore Franza.

Di conseguenza, gli emendamenti 1.1 e 1.2 potranno essere esaminati compiutamente in quella sede.

In questa occasione, per evidenti motivi di materia, esprimiamo un parere negativo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole del Gruppo federalista europeo ecologista sull'emendamento 1.1, perchè raccoglie e precisa meglio qual è l'intendimento contenuto nel disegno di legge. Non mi pare che vi siano incongruenze e contraddizioni da questo punto di vista, anche se – come avevamo già detto – su questa parte della normativa vi è il nostro consenso. Con questo emendamento, a nostro avviso, si precisa meglio e in modo più stringente la stessa direzione positiva prospettata dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2713.

Ed anche se su questa materia sono stati presentati in Parlamento altri disegni di legge, dal momento che conosciamo esattamente in quali condizioni si trova l'attuale legislatura, credo che resterà solo ciò che sarà stato votato, mentre ciò che è stato soltanto depositato in vari disegni di legge rischi fortemente di non giungere al voto definitivo. Mi pare che questa sia una buona occasione per votare tali norme.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è sostituito dal seguente:

«Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, lettera *g*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati devono essere sottoscritte: *a*) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 500.000 abitanti; *b*) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c*) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) è ridotto della metà».

2. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà».

3. Il settimo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 2, lettera *c*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dai seguenti:

«Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: *a*) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; *b*) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c*) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) è ridotto della metà.

Si applicano le norme concernenti la esenzione dalle sottoscrizioni, di cui al primo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma 2 dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53».

4. Il numero 1) dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà».

5. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

«Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti».

6. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'articolo 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962, è sostituito dai seguenti:

«La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti.

Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola: «sottoscritte», *inserire le seguenti*: «nel periodo intercorrente fra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 e il termine ultimo stabilito dall'articolo 20».

3.1 BOSSI

In via subordinata all'emendamento 3.1, al comma 1, nel capoverso, dopo la parola: «sottoscritte», *inserire le seguenti*: «nel periodo intercorrente fra il termine ultimo per il deposito dei contrassegni stabilito dall'articolo 15 e il termine ultimo stabilito dall'articolo 20».

3.2 BOSSI

Al comma 3, nel capoverso, dopo la parola: «sottoscritta», *inserire le seguenti*: «con le modalità stabilite dall'articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957».

3.3 BOSSI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Le sottoscrizioni delle firme devono avvenire secondo le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 20 del Testo unico 361 del 1957».

3.4 BOSSI

Al comma 5, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «La sottoscrizione delle liste dei candidati deve avvenire nel periodo intercorrente fra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 3 e il termine ultimo stabilito dal primo comma del presente articolo».

3.5 BOSSI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

"La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonchè il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore, con l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto"».

3.6 BOSSI

All'emendamento 3.6, le parole: «autenticata da un notaio», *alla fine, sono sostituite dalle seguenti*: «autenticata da uno dei soggetti di

cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto».

3.6/1 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOSSI. Signor Presidente, questa serie di emendamenti è nata dalla considerazione che non vi è una legge che stabilisca un termine temporale per la validità della raccolta delle firme. La legge stabilisce il numero delle firme, come devono essere autenticate, ma non certo – ripeto – un termine temporale.

Invece, l'articolo 14 della legge n. 53, approvata nel marzo 1990, considera in effetti il termine di sei mesi valido per ogni tipo di elezione, per cui viene un po' meno il senso degli emendamenti da me presentati.

Resta comunque valido il fatto che, a differenza di quanto ho sentito fino ad ora, sei mesi o l'infinito sia lo stesso. Altrimenti si possono anche inviare due pensionati in piazza per raccogliere il prescritto numero di firme! Quindi, sono nettamente contrario alla posizione espressa dal senatore Strik Lievers, perchè penso che la proliferazione di liste faccia modo comodo a quei partiti che devono difendere la loro posizione e non vogliono apportare alcun cambiamento. Infatti, la proliferazione di liste; di solito, fissa i voti e ne impedisce e rallenta gli spostamenti.

Più in particolare, l'emendamento 3.1 riguarda la raccolta delle firme per le elezioni politiche alla Camera. Partendo – come ho detto – dal fatto che nessuna legge fissa al riguardo termini temporali, tale emendamento stabilisce che le firme vadano raccolte nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 e il termine ultimo stabilito dall'articolo 20; si tratta, in pratica, di circa 34 giorni.

A proposito dell'emendamento successivo, vorrei sottolineare, ancora una volta, come – a mio avviso – si avvicinino tempi infausti: alcuni di noi, infatti, diventeranno *ex* parlamentari e molti tenteranno la via della lista personale (vi sono già dei segnali in questa direzione). Ebbene, con l'emendamento 3.2 si propone di ridurre il tempo destinato alla raccolta delle firme a dieci giorni.

Con l'emendamento 3.3 si vuole estendere la medesima logica che vale per i tempi di raccolta per l'elezione della Camera anche al Senato onde evitare frodi, che non sono soltanto quelle denunciate dal relatore, ma moltissime altre, dovute proprio alla mancanza di un tempo preciso per la raccolta delle firme. In passato, ne sono state compiute moltissime anche da parte di forze presenti adesso in Parlamento. Pertanto, propongo che la legge n. 53 del 1990, fissi perlomeno il termine di sei mesi per la validità della raccolta di firme.

L'emendamento 3.4, che vale sia per la Camera per il Senato, stabilisce le modalità della sottoscrizione; ad esempio, prevede che siano indicati il nome, ed il cognome, la data di nascita ed il comune di iscrizione alle liste elettorali del sottoscrittore. L'emendamento 3.5 è

anch'esso collegato alla questione del termine temporale e fissa in 16 giorni il termine per la sottoscrizione delle liste dei candidati alle elezioni regionali.

Infine, anche l'emendamento 3.6 stabilisce apposite modalità per la raccolta delle firme, in modo da evitare brogli. In particolare, il mio emendamento prevede che la firma degli elettori avvenga su un apposito modulo recante il contrassegno di lista, come d'altra parte prevede la legge, mentre la seconda parte riprende le disposizioni della normativa vigente.

* SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, il Governo – lo anticipo fin da ora – esprime sull'emendamento 3.6 un parere favorevole, per gli evidenti motivi che sono stati accennati, vale a dire per le irregolarità che si sono verificate in questo periodo nella raccolta delle firme. Condiziona però l'accoglimento dell'emendamento al subemendamento 3.6/1, che rinvia alla legge generale attualmente esistente, cioè all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, l'enumerazione dei soggetti che hanno il potere di autenticare le firme, perchè ci sembrerebbe incongruo in questa sede restringerne l'ambito.

Con questo subemendamento il Governo accetterebbe l'emendamento 3.6 del senatore Bossi.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo per una richiesta di chiarimento, perchè il subemendamento del Governo recita: «Le parole: "autenticata da un notaio"». Ritengo ci sia un errore materiale e che la dizione corretta sia: «Le parole da: "autenticata da un notaio" (...)».

PRESIDENTE. Sì, senatore Boato la sua osservazione è corretta.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CABRAS, *relatore.* Signor Presidente, l'emendamento 3.1, come altri che seguono, tende a contrarre eccessivamente, rispetto alle previsioni, il tempo per la raccolta delle firme. Siccome nella replica ho già detto come lo spirito che anima i sostenitori del provvedimento non sia quello di impedire l'avvento di nuove formazioni politiche, e anche per convincere – se fosse possibile – il senatore Strik Lievers che questa legge non è l'ultima zattera di salvataggio del sistema partitocratico, sono contrario all'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bossi; sono contrario anche all'emendamento 3.2; ritengo superfluo l'emendamento 3.3, sempre a firma del senatore Bossi, e quindi esprimo parere contrario; per quanto riguarda l'emendamento 3.4, c'è il rinvio alle leggi generali per l'elezione della Camera e del Senato, e quindi anche su questo esprimo parere contrario. Sono contrario, per i motivi già espressi, all'emendamento 3.5 del senatore Bossi, mentre sono

favorevole all'emendamento 3.6 subordinatamente all'accettazione del subemendamento del Governo 3.6/1, illustrato dal sottosegretario Spini.

* SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, condividiamo il parere del relatore: nel momento in cui viene aumentato il numero di firme necessario per le nuove liste non riteniamo politicamente opportuno restringere troppo i termini di validità delle firme stesse. Per questo motivo esprimo parere contrario all'emendamento 3.1 e all'emendamento 3.2. L'emendamento 3.3 è superfluo perchè c'è un rinvio generale della legge per l'elezione del Senato alla legge che disciplina l'elezione della Camera dei deputati; quindi il mio è parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, è anch'esso superfluo per il richiamo generale operato dalla legge del Senato a quella della Camera e quindi esprimo parere contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.5 per i motivi politici generali sopra espressi. Sull'emendamento 3.6 mi sono già espresso: il parere è favorevole a condizione che venga approvato il subemendamento 3.6/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento 3.6/1, presentato dal Governo, con la correzione indicata dal senatore Boato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Bossi, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, colgo questa occasione per rispondere alle argomentazioni che molto cortesemente sono state addotte contro quanto ho sostenuto prima in relazione all'articolo 3. Devo dire che nè nelle parole del relatore nè in quelle del Sottosegretario ho trovato una risposta al quesito di fondo che ho posto nel mio precedente intervento. In particolare, avevo chiesto se si vogliono in qualche modo aumentare le difficoltà per verificare che ci sia un reale consenso. Allora, per quale motivo non viene proposto di mettere tutti sullo stesso piano e di abolire il privilegio per le forze che sono già presenti in Parlamento? Se proponessimo questa modificazione, allora cadrebbe completamente la mia argomentazione che in questo modo si fa una serrata del maggior Consiglio a favore delle forze che sono presenti in Parlamento. In questa maniera il ragionamento sarebbe limpido e cadrebbe la mia osservazione. Però, una proposta del genere non è stata fatta e viene previsto un aumento delle difficoltà solo per le forze nuove.

Onorevole Sottosegretario, il paragone che lei ha fatto con quel che è stato già deciso e verificato per le elezioni amministrative non è rilevante. Ciò per le elezioni amministrative ha senso; per un luogo circoscritto, dove una forza politica può essere radicata ed avere consenso, è appropriato aumentare in misura ragionevole il numero delle firme, ma aumentarle a livello nazionale significa mettere in difficoltà un movimento politico non che non abbia un vasto consenso presso i cittadini, ma soprattutto che non disponga di una organizzazione in grado di poter raccogliere le firme. Se noi stabilissimo che è necessario un numero maggiore di cittadini che procedono alla sottoscrizione, allora un movimento di opinione serio, anche non organizzato, che riscuote un certo consenso nel paese, può trovare 100.000 persone che firmano. Quanto abbiamo stabilito, invece, crea grandi difficoltà per quei movimenti che non hanno un'organizzazione (i due pensionati in ogni circoscrizione). Si tratta di movimenti che hanno un consenso presso i cittadini in ogni circoscrizione (come abbiamo potuto accertare più volte), che raccolgono voti, ma che non sono in grado in tutto il paese di raccogliere le firme perchè non dispongono di un'organizzazione appropriata. Questa organizzazione può non esserci anche in un movimento di opinione significativo, reale e che abbia un peso nella vita del paese.

Per questi motivi, signor Presidente, ritengo che questo articolo sia profondamente sbagliato e che sia pericoloso non per me che parlo, non per chi è presente in quest'Aula (la cui parte politica è comunque garantita da questo provvedimento), ma per i cittadini che eventualmente vogliono fare proposte nuove al paese.

Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del senatore Bossi, il suo ragionamento e l'esempio delle 23 liste presenti alle elezioni del consiglio comunale di Roma. Per quanto riguarda le preoccupazioni

espresse dal senatore Bossi, devo sottolineare che le liste politicamente irrilevanti, sul piano dei risultati, non hanno pesato. Le 23 liste presenti per le elezioni del comune di Roma che risultato elettorale hanno dato? Le liste che non pesavano, che non esistevano, in termini di voti e di rappresentanza, non hanno dato luogo a nessun effetto. Come è composto il consiglio comunale di Roma? Dove sono le liste inesistenti? Allora, non è questo il problema. Questo ragionamento è tanto più valido quando ci si sposta sul piano nazionale. È molto difficile che le liste irrilevanti abbiano la forza di raccogliere le firme in misura significativa (anche se non in questa misura iugulatoria) su tutto il territorio nazionale. Quindi, il problema da questo punto di vista non si pone e non esiste. Se noi parlassimo delle elezioni amministrative il discorso sarebbe diverso. Se noi avessimo previsto un meccanismo differente per coloro che si presentano su tutto il territorio nazionale e per coloro che si presentano soltanto in una o due circoscrizioni, il ragionamento del senatore Bossi sarebbe congruente. È questo meccanismo, previsto dall'articolo 3, che è in sè pericoloso.

Prima di concludere il mio intervento, desidero fare un'ultima osservazione. Onorevole Cabras, non ho detto che questo provvedimento è l'ultimo della partitocrazia. Se lo fosse saremmo contenti, perchè vorrebbe dire che la partitocrazia sarebbe ormai naufragata. Ma non si tratta di questo: il provvedimento in esame dovrebbe preoccupare non tanto me ma voi in quanto indizio, rispetto al paese, di un riflesso, di una tendenza, di una paura, di un arroccamento. Non è l'ultima zattera, ma la conferma – anche se magari inconsapevole, e quindi ancor più grave – di questo desiderio di chiudersi in una fortezza elevando delle barriere. Certo, ogni barriera potrà essere superata; ma il segno politico che questo provvedimento mostra è quello al quale mi richiamo. Per queste ragioni, su questo articolo, che costituisce il cuore del disegno di legge, annunciamo in modo convinto il nostro voto contrario. (*Applausi del senatore Boato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'articolo 1, lettera *h*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: «dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno».

2. Al numero 3) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'articolo 1, lettera *s*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno

alle ore 20 del trentaduesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno».

3. Al numero 2) dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, modificato dall'articolo 2, lettera *h*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: «dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 32° giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno».

4. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come risulta modificato dall'articolo 1, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».

5. Il nono comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 2, lettera *c*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

«La documentazione relativa ai gruppi dei candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione».

6. Il quinto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali».

7. L'undicesimo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione».

8. Il decimo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni

comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 6 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Al quarto comma dell'articolo 28 e al quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole da: "I presentatori", fino a: "giudice conciliatore", sono sostituite delle seguenti: "I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonchè il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53".

6-*ter*. Il sesto comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato».

4.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il senatore Bossi ha proposto, e il Senato ha approvato, un sistema più razionale, più garantito di raccolta delle firme a mezzo moduli. Il Senato ha finora approvato questo sistema per le elezioni politiche e per quelle regionali: rimarrebbero così scoperte le elezioni per i comuni. Con il presente emendamento il Governo tende perciò ad estendere tale criterio anche alle elezioni comunali.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CABRAS, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendamento.

È approvato.

Seguono gli emendamenti 4.0.1, presentato dal senatore Bossi, e 4.0.2, presentato dal Governo, tendenti ad aggiungere, dopo l'articolo 4, i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957 e nel numero 3) dell'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono rispettivamente soppresse le parole: "certificati di nascita o documenti equipollenti" *e* "il certificato di nascita, o documento equipollente, ed"».

4.0.1 BOSSI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Al numero 3) dell'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono soppresse le parole: "il certificato di nascita o documento equipollente ed"».

4.0.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOSSI. L'emendamento si illustra da sè. Esso tende a ridurre il numero dei documenti da produrre all'atto della presentazione della lista elettorale, in particolare il certificato di nascita. Sul certificato elettorale già viene riportata la data di nascita del candidato, per cui non si capisce il motivo per cui si debba produrre anche il certificato di nascita o documento equipollente.

Quindi, chiedo di modificare in tal senso la legge n. 361 del 1957, riguardante le elezioni politiche, e la legge n. 108 del 1968, al fine di escludere tra i documenti da presentare con la lista elettorale il certificato di nascita.

* SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, siamo d'accordo ad accogliere la possibilità di non esibire il certificato di nascita o documento equipollente per le elezioni regionali; però tale dimostrazione è necessaria per l'attestazione del requisito del possesso dei 25 anni, laddove esso è prescritto. Pertanto chiediamo al senatore Bossi, se è possibile, di ritirare l'emendamento 4.0.1, e di convergere sull'emendamento 4.0.2. Se questo non fosse possibile, il Governo esprimerebbe parere contrario sull'emendamento 4.0.1.

PRESIDENTE. Senatore Bossi, accoglie l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 4.0.1?

BOSSI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 4.0.2, presentato dal Governo.

CABRAS, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Al quinto comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957, le parole: «di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1 Il primo periodo del quinto comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: "La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista depositato, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonchè il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto"».

5.1 BOSSI

«*All'emendamento 5.1 sopprimere la parola*: "depositato" *e sostituire le parole da*: "autenticata da un notaio" *fino alla fine del comma con le seguenti*: "autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto"».

5.1/1 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOSSI. Signor Presidente, si tratta della ripetizione di un emendamento già presentato e riguarda il modo in cui deve essere organizzato il modulo per la raccolta delle firme: riportante il contrassegno di lista

e quindi il nome e il cognome dei candidati per il Parlamento. L'altro emendamento riguardava le elezioni regionali, mentre questo è riferito alla Camera e al Senato.

* SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo condiziona il suo parere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Bossi all'accoglimento del subemendamento 5.1/1. Innanzitutto, occorre sopprimere, all'emendamento 5.1, la parola: «depositato». In questo emendamento, infatti, si parla di: «contrassegno di lista depositato», ma il termine «depositato» va soppresso perchè nelle elezioni politiche la raccolta delle firme avviene prima del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno. In secondo luogo, l'altra modifica che proponiamo è ancora una volta il richiamo alla legge n. 53 del 1990, che estende la facoltà di autenticare la sottoscrizione a più autorità di quelle indicate nell'emendamento del senatore Bossi. Pertanto, per armonia legislativa, vorremmo fossero mantenute le previsioni della legge n. 53.

A queste condizioni, se il subemendamento venisse accettato, esprimeremmo parere favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Bossi.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CABRAS, *relatore*. Esprimo parero favorevole all'emendamento presentato dal senatore Bossi, subordinatamente all'accettazione del subemendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 48 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune del

collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto previa esibizione del certificato elettorale».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 49 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1981, n. 349, è sostituito dal seguente:

«I militari delle Forze armate nonchè gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

1. L'articolo 56 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 56. – *1.* I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonchè in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche».

2. Gli ultimi due commi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono sostituiti dai seguenti:

«I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati.

Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonchè in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

1. L'articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – *1.* Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *e)*, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. All'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni»;

b) dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

«Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale»;

c) al sesto comma, dopo le parole: «i consigli comunali» sono aggiunte le seguenti: «e circoscrizionali».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 e dell'allegata tabella:

Art. 11.

1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge».

2. La tabella G allegata al testo unico n. 361 del 1957, già sostituita dalla tabella F allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Tabella (*articolo 11, comma 2*).

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

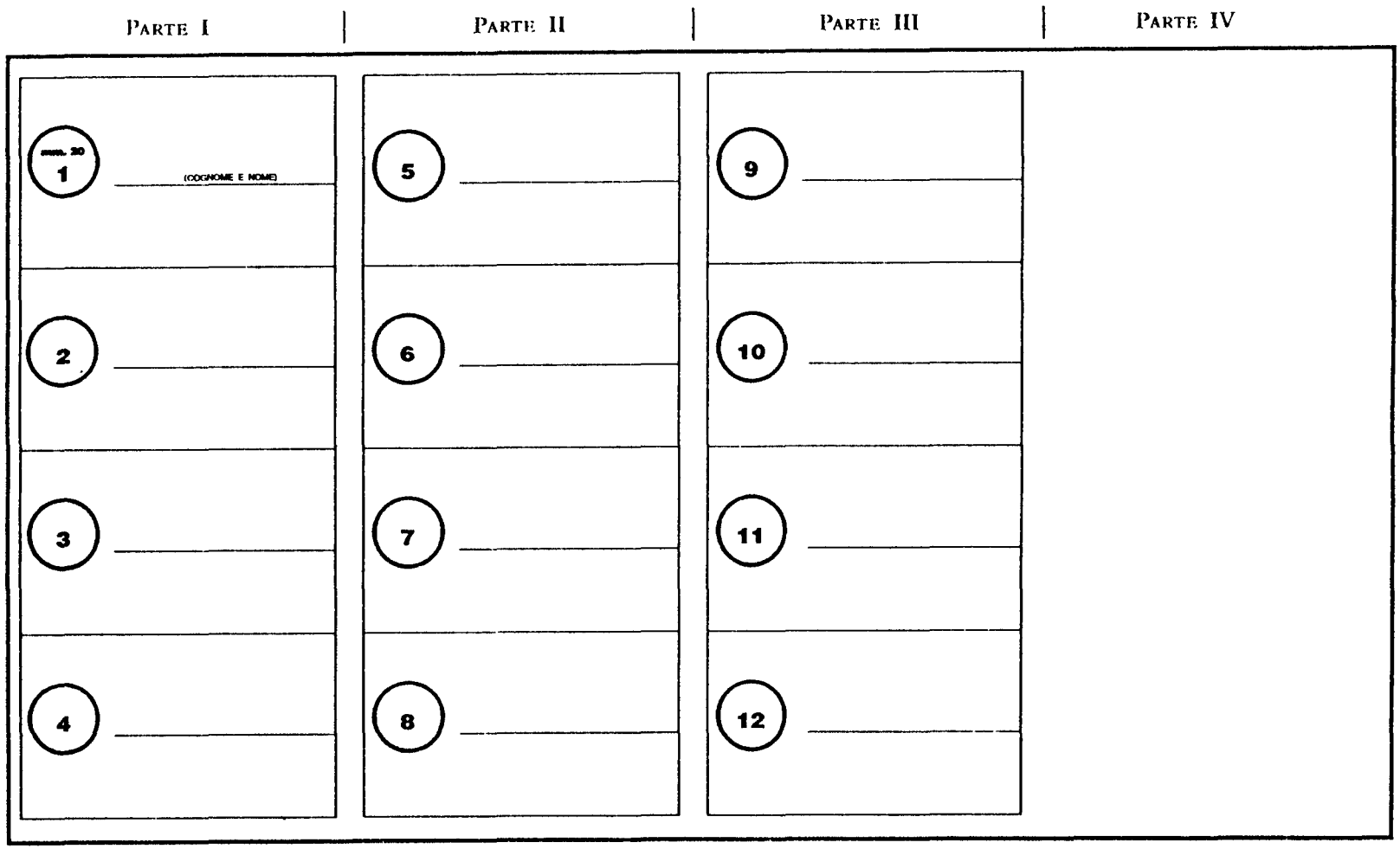

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12. Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6, quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi da sinistra a destra.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Lo metto ai voti, con la allegata tabella.

È approvato.

L'esame degli articoli e degli emendamenti è così esaurito.

Ricordo che la votazione finale, trattandosi di materia elettorale, dovrà avvenire con scrutinio simultaneo palese mediante procedimento elettronico.

Passiamo alla votazione finale.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, era prevedibile che la discussione di questo disegno di legge si sarebbe incentrata sul risultato del *referendum* e così è avvenuto. Un accenno è già nella pregevole relazione del senatore Cabras e un'ampia digressione – era anche questo prevedibile – ha occupato l'intervento del collega Strik Lievers.

Cosa abbia spinto, dopo la diserzione in massa del 1990, gli elettori ad andare alle urne dovrà essere oggetto di una riflessione attenta e non emotiva, fuori dalle fibrillazioni di larghi settori parlamentari, soprattutto all'interno della Democrazia cristiana.

In qualche modo però è giusta la chiave di lettura del collega Cabras: l'attenzione, la disponibilità e la sensibilità dei cittadini al tema della trasparenza. Non accoglierei invece il discorso del collega Strik Lievers sulla partitocrazia. Noi socialisti non ci uniamo al coro contro la partitocrazia (lo ha detto con grande efficacia a Bari il Ministro degli esteri), poichè all'appuntamento con l'Europa si va con i partiti e poichè fuori dei partiti non vi è democrazia. Diciamo solo che bisogna invertire una tendenza e modificare il sistema su cui si regge la nostra democrazia, sistema instaurato dai partiti.

Vengo ora al contenuto di questo disegno di legge che viene alla nostra approvazione. I senatori del Partito socialista ne danno un giudizio positivo e si apprestano ad esprimere con il voto il loro consenso; con questo provvedimento si prosegue nella linea che ha visto protagonista la 1ª Commissione del Senato, la linea della legge del 21 marzo 1990, n. 53, che ha dato finora buoni risultati. Questo provvedimento precisa le cause di ineleggibilità, evita le liste di disturbo grazie ai parametri per la presentazione previsti dalla legge n. 53, ne abbrevia i tempi tecnici grazie al sorteggio per l'assegnazione del posto da occupare in lista, eliminando la gara per l'accaparramento di posizioni considerate favorevoli. Chi è che non ricorda le lunghe soste anche notturne davanti agli uffici preposti, o gli *happenings* dei radicali e dei comunisti per accaparrarsi il posto in alto a sinistra, o quella gara di *surplace* nella quale, forse anche per una certa disorganizzazione, riusciva a vincere l'ultimo posto il partito che ho l'onore di rappresentare in questo momento? Tutto questo è finito e ciò è elemento di razionalizzazione che noi salutiamo con soddisfazione.

Bisogna dare atto al Governo, e in particolare al sottosegretario Spini, del lavoro compiuto in questi anni, che ha portato al disegno di legge alla nostra approvazione, il quale sottende – riprendo un'espressione di Spini – un profondo significato morale. Se avessimo seguito il Governo, rappresentato in 1ª Commissione dal sottosegretario Spini, e avessimo approvato il testo così come trasmesso dalla Camera, anche con quell'articolo 9, avremmo dato una risposta forse tardiva ma certamente coerente e si sarebbe evitata la confusione che in qualche modo ha provocato il risultato referendario e non ci sarebbero state quelle ansie e quelle fibrillazioni di cui parlavo poc'anzi. La storia, lo so, non si fa con i «se»; c'è ora questa situazione che dobbiamo affrontare con senso di responsabilità anche sul piano legislativo. C'è questo testo e c'è anche il nostro rammarico, che tuttavia non ci impedisce di esprimere il nostro sì convinto su questo disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei soltanto fare una breve dichiarazione di voto anche a nome dei colleghi Corleone, Strik Lievers e Modugno annunciando il voto contrario a questo disegno di legge. Tengo però a specificare che il voto contrario, signor Sottosegretario, è riferito esclusivamente all'articolo 3 perchè tutti gli altri aspetti di questo disegno di legge li condividiamo, come già ha detto il collega Strik Lievers. Siamo infatti favorevoli a queste innovazioni, che vanno nel senso del maggior rigore, della trasparenza e di un controllo più adeguato per impedire i brogli elettorali.

Siamo però totalmente contrari all'articolo 3. Devo dire al senatore Guizzi che le espressioni che il collega Strik Lievers ha usato riguardo alla partitocrazia, che sono del resto largamente diffuse, sembravano quasi in fotocopia rispetto all'intervento che il vice presidente del Consiglio Martelli ha pronunciato al recentissimo congresso del Partito socialista a Bari. Quindi, senatore Guizzi, mi consenta di dirle che forse il suo rigetto cosi radicale di queste posizioni...

GUIZZI. Martelli ha parlato del sistema di potere, dei partiti, e del sistema di potere ho parlato anch'io in questa sede sempre dicendo che noi...

PRESIDENTE. L'interruzione è stata fatta. La prego senatore Guizzi, lasci terminare il senatore Boato che sta parlando per dichiarazione di voto.

GUIZZI. Lei, senatore Boato, è pregato di ascoltare con attenzione chi interviene!

PRESIDENTE. Senatore Guizzi, la prego di ascoltare senza interrompere.

Senatore Boato, prosegua il suo intervento.

BOATO. Signor Presidente, la mia non voleva essere affatto una polemica astiosa. Si trattava soltanto di un ricordo positivo dell'intervento del vice presidente del Consiglio Martelli – che ho ascoltanto integralmente tramite Radio radicale – che parlava appunto della partitocrazia, espressione che ha usato più volte. Del resto, non è l'unico nè all'interno nè fuori dal Partito socialista, al quale debbo dare atto che al proprio interno ha sviluppato una riflessione critica su questa tematica. Anzi, qualche anno fa il Partito socialista aveva anche avanzato la questione dell'autoriforma dei partiti proprio per questo problema.

Chiusa una polemica che tale non voleva essere, ma soltanto un richiamo ad un dibattito che attraversano giustamente e positivamente anche il Partito ed il Gruppo socialista, come del resto tutte le forze politiche del paese, volevo confermare il nostro voto contrario, delimitandolo però – ripeto – ad una opposizione profonda all'articolo 3 di questo disegno di legge, che purtroppo travolge per noi il giudizio positivo sul disegno di legge stesso. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che noi voteremo a favore di questo disegno di legge, che estende alle elezioni politiche alcune disposizioni già entrate nel nostro ordinamento per quanto riguarda le elezioni amministrative e regionali con la legge n. 53. Credo sia quest'ultima una legge alla cui elaborazione il nostro Gruppo ha dato un grosso contributo, anche attraverso contrasti forti – come il Sottosegretario ricorderà – che alla fine però hanno dato luogo a soluzioni sicuramente più appropriate.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Gliene do atto volentieri.

TOSSI BRUTTI. Noi riteniamo quindi che l'estensione di quelle disposizioni alle elezioni politiche sia da condividere.

Voglio però subito fare una riflessione sul fatto che la legge n. 53 non è stata applicata nelle ultime elezioni siciliane perchè non ancora recepita da parte della regione Sicilia. In questo vi è un nodo di anomalia istituzionale e politica che forse varrebbe la pena valutare più attentamente di quanto normalmente non si faccia. Non credo, infatti, che sia sufficiente scrivere delle norme sulla carta se poi non si riesce a renderle concretamente applicabili.

Il nostro voto sarà dunque favorevole perchè è indiscutibile il fatto che queste norme consentono maggiore trasparenza alle operazioni di voto, anche se non risolvono le cause profonde della corruttela perchè,

come giustamente faceva notare prima il Sottosegretario, i brogli di Catania sono un'altra cosa: attengono purtroppo a problemi molto più grandi per i quali non è forse sufficiente intervenire con qualche norma più precisa in materia di procedimenti elettorali.

Dicevo che queste norme attengono alla trasparenza delle operazioni di voto con soluzioni sulle quali in linea di massima concordiamo, ed attengono ad una maggiore razionalizzazione anche per la questione delle firme, così contestata in questa sede, che a noi sembra giusta. Infatti, non si tratta di limiti tali da rendere davvero troppo difficoltosa la presentazione di liste, bensì di adeguare il numero delle firme ai mutati parametri demografici di questo paese.

Quello che a mio avviso è un punto irrisolto è la relazione fra queste disposizioni in materia procedimentale rispetto ad una vera riforma elettorale cui sempre più il paese sta dimostrando di essere interessato.

Il problema non riguarda tanto il fatto che con norme di questo genere non si forniscono risposte all'esigenza rappresentata da una ridiscussione profonda del sistema politico-isituzionale del nostro paese a partire da una incisiva riforma elettorale. Il problema forse più inquietante concerne la constatazione che nelle Aule parlamentari non arrivano proposte, non sono neppure preannunciate e non pare emergere la volontà politica necessaria a sbloccare questa situazione di stallo.

C'è di più. Il fatto che si continui a dettare regole e disposizioni in sè condivisibili come quelle al nostro esame rende quasi evidente che vi è la volontà di mantenersi all'interno dell'attuale quadro legislativo. Signor Sottosegretario, è questo il problema! Lei ha perfettamente ragione quando afferma che queste norme non si collocano sul piano delle riforme istituzionali, per cui a poco serve un discorso per affermare che con queste norme non si risolve il problema delle riforme istituzionali. Questo è giusto, ma il vero problema è che il fatto che si continui su questa strada – pur giusta – per i motivi cui ho fatto riferimento poc'anzi lascia ancora intravvedere una enorme distanza rispetto al nodo di una vera riforma elettorale: implicitamente ci viene detto che per adesso e per molto tempo ancora questa è l'unica strada da percorrere, per cui tanto vale soffermarsi su questi aspetti.

Ripeto che noi condividiamo questo tipo di disposizioni, ma non comprendiamo perchè non si riesca a portare all'interno delle Aule parlamentari il discorso sulla riforma elettorale invece che sul cambiamento delle norme procedimentali inerenti le operazioni di voto. Qui non si fa alcun discorso sulla riforma dei sistemi elettorali! Si tratta di una questione che è all'ordine del giorno del dibattito politico, ma basta aprire i giornali – come lei stesso ha detto, sottosegretario Spini – per rendersi conto che questo discorso rimane all'esterno del Parlamento e passa per patti, *ultimatum* o «*penultimatum*», come sono stati chiamati, veti, talvolta furbizie e cerini che passano da una mano all'altra. Ripeto che questo dibattito non viene svolto in questa che è la sede naturale del confronto. Anzi, tutto è reso ancor più problematico dal fatto che vi sono posizioni che non vengono neppure precisate in veri e propri disegni o proposte legislative, tali da essere sottoposti concretamente ad un esame nelle Aule parlamentari.

Ecco allora il vero problema, che ci riporta al *referendum* e al suo significato. Qui è stato già affrontato questo tema e credo assai propriamente: questa è, infatti, la sede per riflettere su che cosa ha significato il voto referendario. Tutti hanno riconosciuto – lo stesso Sottosegretario è intervenuto in tal senso – che il significato di quel voto andava ben al di là del quesito e poneva sul piatto della politica nazionale la questione della riforma elettorale. Tuttavia, mi sembra che ciò che emerge è piuttosto una riflessione sui «rimedi» anzichè sulle cause; non so se mi spiego: non si vuole riflettere, discutere e confrontarsi su una riforma elettorale, bensì arginare gli esiti di quel voto perchè questi possono, in effetti, essere dirompenti. La riduzione ad un'unica preferenza ha fatto entrare in fibrillazione il mondo politico. Come saranno le future elezioni politiche che si terranno con questo sistema? Quali saranno gli esiti concreti, in termini di scelta di candidati? Come si comporterà il popolo italiano nell'utilizzare l'unica preferenza?

Ebbene, questo è il punto su cui si cerca non già di innestare una riflessione profonda e generale sul come va cambiato il sistema elettorale (nel senso di rimettere realmente la scelta all'elettore, come questi ha dimostrato di richiedere con il risultato del *referendum*), ma di tamponare gli esiti di quel *referendum*, attraverso alcune norme che, in una qualche maniera, li rendano meno dolorosi.

Questo è il nodo di fondo su cui – io credo – ci dobbiamo fermare a riflettere perchè, di fatto, questa materia di nuovo sfugge senza fermarsi nelle Aule parlamentari. Nel frattempo, variamo questo tipo di legge, un provvedimento su cui – ripeto – si può convenire, ma che, tuttavia, parte dall'inquietante presupposto che dà per scontato che in questo sistema elettorale ci stiamo e ci rimarremo a lungo. Questo, onorevole Spini, è il problema che lascia inquieti e non la volontà, che lei ha espresso (attraverso questo, come nei precedenti disegni di legge, rispetto ai quali – lo ricordo – noi abbiamo fornito anche un notevole contributo), di rendere più trasparenti le procedure elettorali. Su questo argomento siamo perfettamente d'accordo, ci mancherebbe altro, tanto è vero che voteremo a favore del provvedimento al nostro esame. Teniamo, però, a sottolineare il limite grosso che esso presenta, ossia che esiste ben altra richiesta che oggi viene dal paese, come il risultato referendario ha reso evidente, e che non è possibile tenere ancora fuori dalle Aule parlamentari questo tipo di discussione. Questa schizofrenia che ha investito...

PRESIDENTE. Senatrice Tossi Brutti, il tempo a sua disposizione è scaduto.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, la ringrazio di avermi avvertito; mi sono lasciata prendere da un'argomentazione che mi appassiona in quanto si tratta, purtroppo, di un discorso che dobbiamo ripetere con crescente frequenza in quest'Aula. In sostanza, discutiamo dei problemi minori, mentre non si riesce a portare qui, signor Presidente, la vera discussione che oggi interessa al paese.

Con questa riflessione, dunque, ribadendo ancora una volta il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sul disegno di legge in esame, concludo il mio intervento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, la Commissione parlamentare di inchiesta sugli imbrogli elettorali avvenuti nella circoscrizione di Napoli-Caserta, presieduta dal missino onorevole Tarantino, ha messo in evidenza che quegli imbrogli non erano stati fatti solo dalla camorra, bensì d'accordo con i partiti, o, meglio dire con quella partitocrazia che in quest'Aula tanto si difende, quella partitocrazia che sembra il toccasana di tanti mali dell'Italia ed invece è il principio effettivo di tutti i mali dell'Italia.

Bisogna distruggere la partitocrazia se effettivamente si vuole che in Italia esista vera democrazia. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Che cos'è questo disegno di legge, una riforma elettorale? Sicuramente non è una riforma elettorale; la riforma elettorale la si fa invece al di fuori di queste Aule, la si fa attraverso i partiti, la si fa tra i partiti, la si fa attraverso le minacce tra i partiti e i capi partito o i sottocapi partito, ma in queste Aule sicuramente non si fa e non se ne parla. Al di fuori del Parlamento si danno delle avvisaglie, si fanno ricatti, si fanno minacce, si passa il cerino da una mano all'altra mentre il popolo italiano assiste stanco e si allontana sempre più dalle istituzioni; il popolo italiano non si trasforma più in elettore. Protesta contro chi? Contro la camorra che è fuori dalle Aule parlamentari? No, protesta contro la camorra della partitocrazia.

Come si esprime la protesta del popolo italiano? Ultimamente attraverso il *referendum* che era una cosa importante, era una riforma nelle mani del popolo italiano, dell'elettorato, che è diventata una riforma di protesta e di proposta contro la partitocrazia.

Il provvedimento al nostro esame è, così come è stato detto, un provvedimento di poco conto perchè prevede soltanto delle correzioni sulla procedura elettorale, sui rappresentanti di lista, su come si prende la lista dall'urna, su come la si timbra. Si tratta di cose che vengono gabbate come importanti ma che, con correttezza, potevano verificarsi anche prima se i partiti non avessero inquinato i seggi elettorali, se non avessero lottizzato gli scrutatori ed anche i presidenti delle sezioni elettorali. È una razionalizzazione delle procedure elettorali, come ha detto l'onorevole Sottosegretario. Il sottosegretario Spini ha detto anche di più, che un qualsiasi provvedimento è buono purchè si faccia: noi accettiamo questo «qualsiasi provvedimento» soltanto perchè, dalle correzioni, sorge la speranza che ci sia più trasparenza ed il nostro voto è favorevole nell'auspicio che effettivamente si facciano le riforme elettorali non al di fuori di queste Aule, ma all'interno di esse. (*Applausi dalla destra*).

SPETIČ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPETIČ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per annunciare l'astensione del Gruppo della Rifondazione comunista su

questa legge che per molti versi certamente è una legge di moralizzazione, almeno in alcune parti del sistema elettorale. Sicuramente non si tratta di una riforma elettorale, ma di un piccolo passo per eliminare alcune di quelle storture che tutti conosciamo.

Da questo punto di vista può essere anche considerato un fatto positivo, così come certamente un fatto positivo è, che la legge abbia recepito il risultato (e non poteva fare altrimenti) del *referendum* di giugno sull'introduzione della preferenza unica, fatto che anch'esso in una certa misura dovrebbe contribuire ad una moralizzazione della politica.

Ci sono certo alcuni aspetti tecnici che possono essere anche discutibili. Ad esempio, per quanto riguarda gli stessi risultati del *referendum* vorrei ricordare due casi che comunque dovranno essere risolti, magari con leggi *ad hoc* o con interventi di carattere interpretativo.

Onorevole Sottosegretario, mi riferisco, ad esempio, al problema delle donne che compaiono con il doppio cognome nelle liste elettorali. Nel momento in cui l'elettore deve scrivere a piene lettere il cognome del candidato, incontra difficoltà e ciò evidentemente penalizza le candidature femminili.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(*Segue* SPETIČ). Questo è sicuramente un problema da risolvere, considerato anche che da parte delle parlamentari donne e da parte del mondo femminile viene una sollecitazione in questo senso. A mio avviso, è importante che il Governo e il Parlamento diano una risposta prima che si arrivi alle elezioni, siano esse anticipate o alla scadenza regolare.

La seconda questione che desidero affrontare forse interessa più il senatore Strik Lievers che me: è il problema di coloro che hanno dei cognomi difficili. Desidero segnalare al sottosegretario Spini che provengo da una regione dove i consiglieri regionali hanno nomi come Werenfenigh e Schneidercic. Obiettivamente costoro sono discriminati o comunque svantaggiati rispetto ad altri candidati. È questo il motivo per cui personalmente sono sostenitore (e rivolgo un appello alle forze democratiche e allo stesso Governo affinchè si muovano in questo stesso senso) dell'adeguamento del nostro sistema di voto allo *standard* che ormai si sta affermando in Europa: il voto elettronico, che consente tra l'altro l'eliminazione del pericolo di brogli, in modo particolare sulle preferenze, e che semplifica il lavoro pesante degli scrutatori. Il voto elettronico sostituisce in gran parte lo scrutinio del voto e quindi consente anche un risparmio reale sulle spese. In un paese dove si vota una volta l'anno l'introduzione del sistema elettronico, anche se attuata gradualmente a partire dalle grandi città e dalle zone ad alta densità popolare, rappresenterebbe sicuramente un investimento immediato in questo campo, con una ricaduta sul risparmio per quanto concerne il numero ed il lavoro degli scrutatori.

Signor Presidente, la parte più negativa di questo provvedimento è rappresentata dall'articolo 3, un articolo che complica il sistema di presentazione delle liste e dei candidati e che in qualche maniera la

limita. Se è vero che la democrazia deve essere una forma di diritto semplice, ogni complicazione e limitazione di questo diritto va comunque condannata. Noi sosteniamo un sistema elettorale proporzionale e quindi sosteniamo una rappresentanza speculare della società civile, in quanto soltanto questa può garantire una reale partecipazione popolare e l'esercizio della sovranità popolare. Da questo punto di vista, il diritto di eventuali nuove forze politiche a partecipare alle consultazioni deve essere in qualche modo garantito. Faccio questa affermazione anche perchè sto prendendo atto di quello che sta succedendo nell'ambito della sinistra: c'è il desiderio generale di una rifondazione della politica, che ha avuto risposte diverse come la nascita del Partito democratico della Sinistra e del partito della Rifondazione comunista. La possibilità di aggregazioni e di disaggregazioni all'interno di questo variegato mondo della politica della sinistra evidentemente pone dei quesiti e quindi la necessità di garanzie più precise.

Non voglio affrontare in questa sede il problema delle riforme elettorali, che sarà sicuramente il problema della prossima legislatura. Tuttavia, spero che venga fatto un chiarimento nell'ambito della sinistra sul grande dibattito che vede contrapposti proporzionalisti e sostenitori di leggi maggioritarie.

Sono questi i motivi per i quali siamo evidentemente disponibili a continuare in maniera costruttiva una discussione che ci coinvolgerà ancor di più nel momento in cui questo Parlamento vorrà assumere su di sè la responsabilità di porre mano ai sistemi elettorali e di affrontare quindi il problema della sovranità popolare e della partecipazione.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, pur apprezzando questo primo timido passo verso una moralizzazione del sistema elettorale, non ritenendoci soddisfatti di alcune parti di questo disegno di legge, riteniamo utile un voto di astensione.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, per un più ordinato svolgimento dei nostri lavori, dispongo l'accantonamento della votazione finale del disegno di legge; sarà effettuata nella seduta pomeridiana di oggi, subito dopo la votazione finale relativa ai disegni di legge costituzionale sul «semestre bianco».

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

«Modifica degli articoli 85 e 88 della Costituzione» (845-*bis*), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori (*Risultante dallo stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 845*);

«Modifica degli articoli 83, 85, 86, 88 e 94 della Costituzione» (168), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione» (2829), d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*)

(*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in prima deliberazione, dei seguenti disegni di legge costituzionale: «Modifica

degli articoli 85 e 88 della Costituzione», di iniziativa dei senatori Mancino, Fabbri, Cariglia e Malagodi, risultante dallo stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 845; «Modifica degli articoli 83, 85, 86, 88 e 94 della Costituzione», di iniziativa dei senatori Filetti, Biagioni, Florino, Franco, Gradari, La Russa, Mantica, Misserville, Moltisanti, Pisanò, Pontone, Pozzo, Rastrelli, Signorelli, Specchia e Visibelli; «Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione», di iniziativa dei deputati Labriola, Amato, Bassanini, Del Pennino, Franchi, Lanzinger, Soddu e Cardetti, già approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione.

Le due relazioni, rispettivamente del senatore Elia e del senatore Mazzola, sono stampate e distribuite.

Secondo quanto stabilito, la discussione generale dei disegni di legge sarà effettuata congiuntamente.

La scelta del testo da prendere a base per l'esame degli articoli sarà adottata successivamente, a conclusione della discussione generale, dopo le repliche dei relatori e del Governo.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta, non mancando di sottolineare l'importanza che ha questo dibattito e l'attenzione che tutto il paese ha sul Senato in questo momento.

È iscritto a parlare il senatore Bossi. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, nel diritto costituzionale la prassi ha una rilevanza pari a quella della Costituzione. La prassi, infatti, fissa non solo delle pure e semplici regole procedurali, ma stabilisce anche alcuni importanti princìpi che reggono lo Stato e l'ordinamento costituzionale.

L'esperienza di nove legislature ha dimostrato come la prassi costituzionale, in seguito ad un assestamento automatico, abbia modellato e regolato – quasi si trattasse di un vestito fatto su misura da un sarto – oltre la lettera della Costituzione i tempi ottimali per la durata delle Assemblee legislative, che la Costituzione indica ordinariamente in cinque anni. La Costituzione, quindi, impone unicamente di non superare il termine massimo di cinque anni, mentre alla prassi è spettato il compito di individuare i tempi ottimali per la durata delle Assemblee legislative.

Ormai da cinque legislature, su nove passate, le Camere si rinnovano completamente ogni quattro anni (ad eccezione della VII legislatura, che si è rinnovata dopo tre anni). La X legislatura sta così violando una prassi costituzionale consolidatasi nel tempo, prassi che è diventata essa stessa norma costituzionale.

Questo Parlamento, queste Assemblee legislative non rappresentano più il paese, che le ha votate nel 1987. Il grande fiume della storia ha rovesciato gli equilibri del passato ed ha iniziato a scorrere lungo un nuovo corso che riceve influenze sicuramente anche dall'Est, il corso della libertà di autodeterminazione dei popoli. Ad esempio, pensiamo alle tre repubbliche baltiche che chiedono autonomia dal centralismo russo; pensiamo alla causa delle neonate repubbliche sovrane di Slovenia e Croazia, alle quali qui colgo l'occasione per mandare il mio personale saluto augurando a questi popoli di riuscire al più presto nel loro intento di libertà. Poi, senza andare oltre confine, pensiamo anche

alle regioni, a quelle che io rappresento come Lega Nord-Lega lombarda, che chiedono autonomia e federalismo contro il principio di uno Stato centralista unitario che va rifiutato se si vuole arrivare al vero regionalismo e non ad un semplice regionalismo amministrativo, che, in fondo, è la negazione del regionalismo.

Quindi, il quadro politico italiano non si è mai modificato così rapidamente come negli ultimi anni. Molte formazioni partitiche si sono estinte, si sono superate, hanno portato alla creazione di partiti dal nome nuovo, se non nuovi, in cui militano magari personaggi di sempre, in un tentativo a volte di riciclaggio: solo che qui il riciclaggio, a differenza di quanto avviene per materiali come la carta o il vetro, determina solo cambiamenti di facciata. Mi pare che ci sia una crisi di identità e per questa ragione questo Parlamento – penso di essere stato il primo a dirlo qui – è totalmente delegittimato.

Ad ogni congresso, consiglio nazionale, o comitato centrale, tutti i partiti del centralismo hanno registrato scissioni, nuove correnti esterne, reti varie, rifondazioni, fusioni; i massimi organi costituzionali dello Stato, invece, passano il loro tempo facendosi reciproci sberleffi, sgarbi e magari sgambetti, tirando a campare in questo ultimo scorcio di legislatura.

Con tutte queste lacerazioni e questi strappi il paese non si governa e questa legislatura non può che essere il rattoppo di un abito logoro che deve essere cambiato al più presto. La prossima legislatura porterà, penso, ad un Parlamento con rappresentanti eletti con un voto nuovo, un voto che porterà sicuramente a molti cambiamenti, soprattutto il voto delle liste autonomiste e federaliste e del movimento che rappresento.

Quindi, il rinvio delle elezioni politiche di un anno rispetto alla normale prassi costituzionale è servito fino ad ora unicamente a tenere fuori dalle istituzioni i movimenti autonomisti e federalisti, ritenuti pericolosi (e in fondo lo sono, in quanto propongono dei cambiamenti) perchè alternativi rispetto al sistema politico-istituzionale della logica consociativa. Tutto questo nella speranza, mi pare, di varare prima delle elezioni politiche una riforma elettorale che possa ridurre, intaccare e frenare l'irruenza di questi movimenti per quanto riguarda il loro arrivo in Parlamento.

Il semestre bianco, che in questa legislatura coincide con la scadenza delle Camere, altro non è che un sistema per togliere al Capo dello Stato uno strumento molto incisivo di pressione e di richiamo nei confronti del Governo e del Parlamento. Negli ultimi sei mesi del suo mandato il Capo dello Stato non può più sciogliere le Camere e mandare i cittadini a eleggere il nuovo Parlamento. Diventa chiaro a questo punto che da gennaio a giugno 1992, se la Costituzione non verrà modificata, il Capo dello Stato sarà esautorato della sua principale prerogativa, cioè quella di poter sciogliere le due Assemblee delegittimate e indire a nuove elezioni. Il Governo, pertanto, se questa ipotesi si avverasse, sarebbe autorizzato – non avendo più alcun tipo di controllo da parte di altri organi costituzionali – ad alzare il tiro per proporre le operazioni più sconsiderate. Il Parlamento da parte sua potrebbe produrre una legislazione dagli effetti gravi, a volte addirittura devastanti. Questi sei mesi serviranno di certo alla partitocrazia soltanto per finanziare, a spese dello Stato e con i soldi dei contribuenti, la più lunga

campagna elettorale della storia politica italiana e a dilatare ulteriormente e a dismisura l'entità del debito pubblico, che sotto le spinte dell'inflazione e delle spese improduttive getta il paese nel baratro della bancarotta.

Quando si parla di «ingorgo costituzionale» si ha quindi l'impressione di un mezzo per dominare il nuovo Presidente della Repubblica all'interno di questa legislatura, con queste Camere e con queste maggioranze. Vi è il timore di un'operazione di questo genere, che sarebbe un attentato alla democrazia rappresentativa, perchè questo Parlamento eletto nel 1987 riflette un assetto sociale e politico vecchio di cinque anni e, se queste Assemblee riuscissero a nominare un nuovo Capo dello Stato per i prossimi sette anni, alla fine del mandato del nuovo Presidente della Repubblica lo sfasamento complessivo rispetto alla volontà del corpo elettorale potrebbe arrivare addirittura a dodici anni.

Con il presidente Cossiga ridotto all'impotenza dal semestre, il partito del Presidente (formato dai partiti in crollo di suffragi e da potenti *lobbies* economiche e finanziarie) con una opportuna campagna di stampa magari denigratoria potrebbe ridare vigore a vicende connesse con la protezione militare alleata nel secondo dopoguerra, costringendolo alle dimissioni. Lo scopo di questa operazione è quello di poter fare eleggere il nuovo Presidente della Repubblica da Assemblee delegittimate, nel lasso di tempo intercorrente dal gennaio all'aprile 1992. In questo spazio di tempo il Presidente della Repubblica è senza poteri effettivi, mentre l'articolo 85, comma 3, della Costituzione impedisce solamente di eleggere il nuovo Presidente negli ultimi tre mesi di durata delle Camere ma non nei sei mesi del semestre bianco; il rischio è quindi che si tenti di prolungare nel tempo gli effetti di questa deleteria legislatura, oltre il tempo massimo che la società civile e il paese onesto possono riuscire a sopportare. Non solo, ma mi pare esista anche la tentazione – o è esistita la tentazione o l'illusione – di far eleggere il nuovo Capo dello Stato da un Parlamento delegittimato anche perchè sarebbe fortemente modificato dai risultati delle prossime elezioni politiche, modificato nel senso di rinnovato.

Per crisi molto meno gravi di quella attuale negli anni passati si è andati alle elezioni anticipate, mentre ora che il quadro politico richiede urgentemente un necessario e indifferibile provvedimento circa il riscontro dell'effettivo peso elettorale di tutte le forze politiche operanti in Italia, e soprattutto nelle massime Assemblee legislative, le schede elettorali non vengono distribuite dalla partitocrazia, dal regime che evidentemente preferisce portare al dissesto le finanze dello Stato.

Il pentapartito, ritenuto l'unica formula politica accettabile come patto di legislatura per formare una coalizione di Governo, è stato mandato a gambe all'aria nell'ultima crisi di Governo; tuttavia la partitocrazia in quell'occasione non volle andare a nuove elezioni, ma preferì continuare la legislatura con quello che avevo indicato come un governicchio focomelico, che sarà pure focomelico ma che resiste nel tempo: un governicchio quadripartito con il quale il presidente Andreotti è riuscito a vincolare e a mettere in ginocchio tutti i partiti dell'attuale coalizione: e noi riconosciamo la sua abilità.

Quindi, per quanto riguarda la nostra posizione sul semestre bianco, mi sembra che il rischio vero contro il quale dobbiamo cautelarci è la minaccia che il Capo dello Stato, stando così le cose, attualmente non possa dichiarare conclusa la legislatura. Questo è il motivo dominante del mio intervento e la ragione per cui voterò a favore dell'approvazione del provvedimento sul semestre bianco, nella speranza di arrivare il prima possibile a mettere a riposo anche questa delegittimata X legislatura, per un più rapido rinnovo delle Assemblee legislative e per ridare una boccata di ossigeno alla democrazia.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tossi Brutti.
Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio soffermarmi innanzitutto sull'anomalia costituita dal fatto che quest'Assemblea è chiamata a discutere ora sul disegno di legge costituzionale n. 2829, di iniziativa dei deputati Labriola ed altri, presentato alla Camera dei deputati il 12 febbraio 1991, concernente la modifica dell'articolo 88 della Costituzione, e approvato dalla Camera dei deputati il 21 maggio 1991, dopo che la Commissione affari costituzionali del Senato aveva approvato in sede referente fin dal 5 dicembre 1990 il disegno di legge costituzionale n. 845-*bis* di iniziativa dei senatori Mancino ed altri, concernente anch'esso la modifica dell'articolo 88 della Costituzione. Credo non si tratti di una semplice *querelle* di natura procedimentale o regolamentare o di un semplice caso di iniziative concomitanti. Credo piuttosto che sia diritto e dovere di quest'Assemblea cercare di chiarire qual è il nodo politico che sta alla base di questa concomitanza.

Personalmente individuo una precisa volontà di impedire l'esame del testo licenziato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e trovo tracce di questa precisa volontà nella *escalation* di dichiarazioni che hanno accompagnato l'esame del disegno di legge di iniziativa dei deputati Labriola ed altri, poi approvato dalla Camera dei deputati.

È interessante vedere come in un primo momento – alludo ai lavori della 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati – lo stesso Presidente della Commissione avesse ammesso che vi sono dei princìpi costituzionali e regolamentari che impongono alle due Camere di non intralciarsi reciprocamente nei lavori legislativi ed avesse quindi lasciato aperta la possibilità della approvazione di quello, fra i due disegni di legge, che più celermente avesse concluso il proprio *iter*. Nella relazione che è stata poi fatta dall'onorevole Labriola all'Aula della Camera dei deputati, lo stesso, parlando del disegno di legge del Senato, ha fatto affermazioni ben diverse che voglio testualmente riportare: «Quando di un istituto fondamentale della forma di Governo che da parte di alcuni si vorrebbe retto da una disciplina profondamente rinnovata per rinnovare altrettanto incisivamente la forma di Governo, alcuni caratteri si toccano, ma se ne conferma il regime di principio, una scelta si compie, politicamente significativa ed univoca. Tale scelta è nel senso di rifiutare in modo anche implicito, ma comunque certo, ogni mutamento nella posizione e nel ruolo del Presidente della Repubblica: negare ciò sarebbe frutto o di malizia o di ingenuità».

È quindi chiara ed evidente la ragione politica per la quale, con una procedura davvero singolare e per certi aspetti contraria ai princìpi costituzionali e regolamentari che disciplinano il lavoro delle due Camere, è stata proposta all'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento una bocciatura preventiva e precauzionale del disegno di legge in corso di esame al Senato. Tanto più questo appare anomalo in quanto nessuna proposta di legge era pendente nè alla Camera dei deputati, nè al Senato, da parte di taluni che vorrebbero l'istituto del Presidente della Repubblica retto da una disciplina profondamente rinnovata, che potesse in un qualche modo giustificare le gravi affermazioni che ho riportato.

Poichè vi è stata un'accusa di malizia o di ingenuità rivolta alla Commissione, preceduta da un'accusa di falsa retorica, credo sia opportuno ricordare come il disegno di legge costituzionale, licenziato dalla 1ª Commissione del Senato con parere favorevole espresso all'unanimità, fosse stato presentato in un periodo davvero «non sospetto». Fra l'altro, esso reca le firme, oltre che del senatore Mancino, anche dei senatori Fabbri, Cariglia e Malagodi; quindi, proviene dalla maggioranza.

Le modifiche che quel disegno di legge avanzava all'articolo 85, primo comma, e all'articolo 88, secondo comma, della Costituzione – aggiungo per inciso che l'allora ministro delle riforme istituzionali, onorevole Maccanico, disse espressamente che le condivideva e che erano state più volte sollecitate dalla Presidenza della Repubblica – riproponevano una questione che da tempo era all'attenzione del Parlamento, perchè aveva formato oggetto di noti messaggi presidenziali – da parte di Segni e Leone – e di due disegni di legge costituzionale, presentati rispettivamente nel settembre e nell'ottobre 1963 dall'onorevole Bozzi e dall'allora presidente del Consiglio Leone.

La proposta di riformare tali articoli della Costituzione, nel senso di prevedere la non immediata rieleggibilità del Presidente della Repubblica e, come logica conseguenza, l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, concernente il cosiddetto semestre bianco, era peraltro emersa anche nei lavori della Commissione Bozzi e aveva incontrato il parere favorevole di una larga parte della dottrina degli studiosi di diritto costituzionale. Alcuni di essi hanno non solo rilevato che il divieto dell'immediata rielezione rinvigorisce la posizione di indipendenza dell'organo, ma hanno anche avanzato dubbi sul fatto che una permanenza in carica così prolungata, quale sarebbe quella di due mandati successivi, da parte della stessa persona possa ritenersi in completa armonia con il sistema voluto dalla nostra Costituzione.

Il divieto della immediata rieleggibilità, che peraltro trova corrispondenza all'interno del nostro ordinamento costituzionale nel sistema stabilito per i giudici della Corte costituzionale, era stato ampiamente discusso anche in sede di Assemblea Costituente. La soluzione che alla fine prevalse, e cioè quella di far tacere la Costituzione – infatti l'articolo 85 non dice nulla sul punto della rieleggibilità del Presidente della Repubblica – è parsa a molti studiosi indotta piuttosto da una preoccupazione contingente dei costituenti che da un riscontro strutturalmente insito nel sistema costituzionale.

La preoccupazione contingente fu quella di evitare ogni dubbio circa la possibilità di rielezione dell'allora capo provvisorio dello Stato, onorevole De Nicola. Ma non fu certo una soluzione presa senza esitazioni e senza riserve, come dimostrano i lavori dell'Assemblea Costituente, e non può considerarsi come intrinseca al sistema delineato dalla Costituzione medesima.

Ora è chiaro che l'esclusione della rieleggibilità, o comunque il principio implicito della rieleggibilità, fu il presupposto su cui si innestò il secondo comma dell'articolo 88, derivato – come è noto – da un emendamento proposto dal deputato Laconi, la cui motivazione è tuttora di stringente attualità. La leggo testualmente: «evitare che il Presidente della Repubblica, all'approssimarsi del termine del suo mandato e pensando di non godere il favore delle Camere, potesse approfittare della facoltà di scioglierle per avere automaticamente prorogati i suoi poteri fino a quindici giorni dopo la riunione delle nuove Camere e servirsi, in questo frattempo, del suo potere prorogato per influenzare le nuove elezioni».

Ora le due questioni sono, con ogni evidenza, strettamente collegate e il pregio del disegno di legge licenziato dalla 1ª Commissione del Senato era proprio quello di affrontare strutturalmente la riforma di questi due punti e cioè del sistema formato dagli articoli 85 e 88. Pertanto, la superiorità di quel provvedimento sta nel suo carattere di reale riforma, non ancorata a soluzioni meramente congiunturali, ancorchè capaci di fornire uno sbocco al problema contingente della coincidenza, in questa legislatura, dei due periodi di fine mandato.

Certo è che la soluzione approntata dal disegno di legge approvato alla Camera non risolve i problemi e le disfunzioni che il sistema delineato negli articoli 85 e 88 della Costituzione è in grado di innescare, conflitti e disfunzioni che l'esperienza ha dimostrato esistere e di cui l'attuale contingenza è un esempio palese. Sotto un certo profilo, la proposta della Camera può apparire addirittura superflua e tale è stata ritenuta da alcuni. Parte della dottrina, infatti, ha affermato che una corretta interpretazione sistematica del secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione avrebbe consentito di sciogliere il nodo della coincidenza tra il semestre bianco e l'ultimo periodo della legislatura senza apportare modifiche alla Costituzione. Tutto ciò rafforza la nostra opinione e cioè che la proposta uscita dalla Camera fosse diretta, innanzitutto, ad interrompere l'*iter* legislativo del disegno di legge presentato al Senato, peraltro, con quella esplicita motivazione che vi ho letto all'inizio del mio intervento. Si tratta, quindi, di una vera anomalia che va ben al di là di questioni regolamentari e procedurali e in merito alla quale il dibattito in quest'Aula credo debba dispiegarsi senza veli.

Ora è chiaro che noi rifiutiamo innanzitutto questo metodo, peraltro di dubbia costituzionalità soprattutto perchè esso svilisce, ancora una volta, il ruolo del Parlamento in quanto sposta la discussione fuori di esso, non rendendo esplicita in questa sede la grande questione delle riforme costituzionali. Nessuno può sostenere che siano errate le opinioni espresse nella relazione che accompagna il disegno di legge licenziato dalla Camera; certo è una posizione di parte, ma il problema è diverso. La questione fondamentale è che di una posizione di parte in

queste Aule si prende atto allorchè essa viene espressa e cioè quando c'è un'iniziativa legislativa che propone tale posizione nelle forme di un apposito disegno di legge.

Non si possono bloccare tutte le riforme sul presupposto di una grande riforma che ancora non è espressa nelle forme previste per l'iniziativa legislativa. Questo mi sembra il punto, il nodo, l'anomalia che si è posta anche nel caso che stiamo discutendo.

Rifiutiamo anche, come dicevo prima, il merito del disegno di legge approvato, perchè, a nostro giudizio, non è una soluzione che scioglie il nodo che pongono gli articoli della Costituzione in esame e anche sotto il profilo del contenuto è un modo surrettizio di procedere; è difficile ritenere giusto che si possa piegare davvero il testo della Costituzione a soluzioni meramente, congiunturali. Ci sembra che se qualcosa è rimasto irrisolto nella Costituzione, ci deve essere il coraggio di affrontare con una riforma vera il problema che quel nodo irrisolto ha lasciato aperto, alla stregua di tutti quei precedenti che prima richiamavo, della riflessione che possiamo fare oggi, delle prospettive che vogliamo aprire per domani; ma il nodo va affrontato in termini costituzionali, non in termini di piccoli aggiustamenti buoni per una fine legislatura. Questo ci sembra davvero quasi avvilente in una proposta di riforma della Costituzione.

Voglio terminare questo mio intervento precisando che comunque noi non riteniamo assorbito il contenuto del disegno di legge n. 845-*bis* dall'eventuale approvazione del disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati; riteniamo anzi che questo disegno di legge debba proseguire il suo *iter* e ci auguriamo che si apra finalmente una discussione approfondita sulle questioni che questi problemi hanno aperto nel paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor Ministro per le riforme istituzionali, colleghi, noi affrontiamo oggi in Aula al Senato la questione del «semestre bianco» e del cosiddetto «ingorgo istituzionale», cioè della coincidenza fra la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica e la scadenza ordinaria della X legislatura, in una situazione obiettivamente di grande tensione e di grande confusione istituzionale.

Il contesto, in cui ci stiamo confrontando in questo momento, non è sicuramente il più adatto per una valutazione serena, soprattutto nel momento in cui ci accingiamo ad incidere non su una legge ordinaria o a prendere un provvedimento contingente, per così dire, ma ci accingiamo a fare comunque una riforma, sia pure limitatissima, della Carta costituzionale.

Di questo contesto di tensione e di confusione istituzionale credo che dobbiamo tener conto, perchè non ne possiamo prescindere. Spero però che non ne siamo a tal punto condizionati da far prevalere le questioni dilaceranti che stanno attraversando la vita politica del nostro paese, in modo da non farle pesare troppo sulle decisioni che dobbiamo assumere nelle prossime ore. A questo spirito di equilibrio e serenità di giudizio mi atterrò in queste brevi considerazioni ed anche nell'annunciare quale sarà la nostra posizione.

La prima questione, che è già stata affrontata da chi mi ha preceduto, riguarda l'itinerario che questo ramo del Parlamento ha seguito nell'affrontare la questione del semestre bianco. La si può ormai riassumere in poche parole, perchè è già consegnata agli atti della Commissione del Senato. Questo itinerario è già inoltre ripercorso nella relazione che il presidente Elia ha premesso alla presentazione all'Aula del disegno di legge n. 845-*bis* e per altri aspetti è anche compreso nella relazione che il collega Mazzola ha premesso al disegno di legge n. 2829, che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Quindi, non vorrei riprendere in esame tutti questi problemi troppo analiticamente.

Devo comunque ricordare che l'itinerario scelto dal Senato era, ed è formalmente ancora (in questo momento abbiamo al nostro esame congiuntamente i due disegni di legge), quello della non rieleggibilità immediata del Presidente della Repubblica e della connessa abolizione del semestre bianco, modificando in questo modo gli artticoli 85, comma 1, e 88, comma 2, della Costituzione. È già stato sottolineato che ciò non ha alcuna connessione con il contingente scontro politico ed istituzionale che ha attraversato la storia del nostro paese in quest'ultimo anno. Questa scelta era stata già, per alcuni aspetti, sottoposta all'attenzione del Parlamento all'inizio degli anni '60. E, se vogliamo riferirci soprattutto al percorso istruttorio che il Parlamento stesso ha compiuto, è una scelta che deriva direttamente dai lavori della Commissione Bozzi nel corso della IX legislatura. Infatti, il disegno di legge Mancino (cosiddetto dal nome del primo firmatario, presidente Mancino, ma proposto anche dai senatori Fabbri, Cariglia e Malagodi) era stato già presentato nel corso della IX legislatura, cioè ancora all'inizio del mandato dell'attuale Presidente della Repubblica, e di fatto rappresentava la logica prosecuzione della volontà espressa da molti Gruppi parlamentari di cominciare a dare attuazione concreta alle riforme istituzionali e di innescare quindi l'*iter* procedurale affinchè le innovazioni, sulle quali nell'ambito della Commissione Bozzi si era registrata una larga convergenza, potessero essere tradotte in concrete modifiche, in alcuni casi istituzionali, ma di natura ordinaria, e in altri casi, come in questo, di natura costituzionale.

Anche da parte del Gruppo federalista europeo ecologista c'è stato un pieno consenso verso la scelta che è stata adottata dalla 1ª Commissione permanente, tanto che l'approvazione di questo disegno di legge è avvenuta all'unanimità, con il consenso quindi di tutti i Gruppi politici. Devo sottolineare, tuttavia (lo dico pacatamente, ma anche con un certo rammarico), che soltanto il nostro Gruppo, signor Presidente, attraverso la mia persona (in tutte e tre le circostanze ho sostituito il senatore Corleone, che, pur dimissionario, è ancora presidente del nostro Gruppo parlamentare), soltanto il nostro Gruppo, senatrice Tossi Brutti, per tre volte nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo del Senato ha proposto che venisse messo all'ordine del giorno dell'Aula il disegno di legge presentato dal senatore Mancino e da altri senatori. Devo ricordare, affinchè rimanga anche questo agli atti come verità storica, che nessun altro Gruppo parlamentare del Senato, compreso il Gruppo della Democrazia cristiana, rappresentato dal primo firmatario, senatore Mancino, e compreso il Gruppo del PDS, si è associato alla

mia ripetuta richiesta, fatta in tre successive Conferenze dei Capigruppo, affinchè – ripeto – il Senato ponesse all'ordine del giorno dell'Aula il tempestivo esame del disegno di legge di riforma costituzionale che era stato approvato all'unanimità dalla 1ª Commissione permanente.

Quindi è vera, e la condivido pienamente, l'osservazione critica di molti colleghi sul modo in cui ha proceduto la Camera dei deputati. È vero che c'è stata non tanto una formale scorrettezza regolamentare (perchè, in senso stretto, i due disegni di legge hanno una materia diversa), quanto sicuramente una sostanziale scorrettezza politica ed istituzionale. Quindi, è vero che c'è stata una scorrettezza non strettamente regolamentare, come ha sottolineato il senatore Mazzola nella sua relazione, ma una scorrettezza politica. Devo anche dire e ripetere, tuttavia, che presso il Senato, per una preoccupazione comprensibile (non aprire un conflitto, non esasperare una situazione di tensione che era già molto aspra, non incentivare pronunciamenti ad alto livello che in qualche modo potessero interferire in questa materia), per tutte le preoccupazioni che si voglia (magari tutte condivisibili, anche se nessun Gruppo, collega Tossi Brutti, relatore Elia e relatore Mazzola, eccetto il nostro, che pure non era firmatario del disegno di legge, ha posto in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi la questione), per tre volte la richiesta formale da noi avanzata di calendarizzare all'esame dell'Aula questo disegno di legge, che ci avrebbe permesso di evitare la situazione anomala in cui ci siamo trovati, non è stata accolta. Mi fermo qui, perchè non voglio fare una polemica sterile, ma voglio che resti quanto meno agli atti parlamentari la verità, ovvero che c'è stata una sorta di ignavia, di mancata coerenza nel portare avanti una scelta, che pure aveva il consenso unanime del Senato. Lamentarsi oggi di questo è giusto, ma è anche francamente un po' tardivo e un po' intempestivo.

GALEOTTI. Poi le risponderemo, perchè ciò non è vero.

BOATO. Io mi rivolgo in primo luogo al primo presentatore di questo disegno di legge, il senatore Mancino; ma mi rivolgo anche ai colleghi del Gruppo del Partito democratico della sinistra, che francamente non hanno preso posizione in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

TOSSI BRUTTI. Forse lei non ha partecipato sempre alle conferenze dei Presidenti dei Gruppi. Lei parla troppo.

BOATO. Lei si sbaglia. Sono andato sempre alle Conferenze dei Presidenti dei Gruppi e ho posto ripetutamente la questione: visto che nessuno solidarizzava, mi è stato chiesto, autorevolissimamente, dal Presidente del Senato, di recedere, per dare incarico allo stesso Presidente del Senato di prendere le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati. Se volete tutta la verità, è questa e riguarda le preoccupazioni di conflitto che ho ricordato prima.

Per quanto riguarda la questione del cosiddetto «ingorgo istituzionale», credo sia giusto ricordare che la dottrina, forse non totalmente unanime ma prevalente, ritiene che, in realtà, questo problema non

esista, cioè che sia possibile un'interpretazione sistematica e sistemica della costituzione, nei casi di coincidenza della scadenza della legislatura e del mandato del Presidente della Repubblica, tale da non far ritenere irrisolubile il problema con le attuali norme costituzionali. Ritengo sia giusto ricordarlo, anche per gli autorevoli interventi recentissimamente avuti sul piano dottrinale in questa direzione. Occorre anche ricordare quello che esplicitamente stabilisce l'articolo 85, comma terzo, della Costituzione. I colleghi lo conoscono tutti a memoria, ma lo voglio riprendere per una ragione molto semplice. L'articolo 85, comma terzo, recita: «Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione "(del Presidente della Repubblica)" ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica». Detto comma inizia dunque con le parole: «Se le Camere sono sciolte...». Ma, vivaddio, chi ha sciolto le Camere? Siccome soltanto il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, è ovvio...

STRIK LIEVERS. È, tra l'altro, il caso ordinario.

BOATO. Siamo infatti di fronte ad un'ipotesi non di scioglimento straordinario, ma di scioglimento ordinario. È evidente – dicevo – che il Costituente, con l'approvazione del comma terzo dell'articolo 85, aveva già affrontato questa materia.

Per questo insisto nel dire – senza polemiche nei confronti di alcuno – che quando la dottrina ritiene che in realtà il problema dell'ingorgo istituzionale sarebbe risolubile già all'interno di una interpretazione corretta o, meglio, sistemica – dato che le altre non sono scorrette – della nostra Costituzione vigente, non ha tutti i torti. Ripeto, il terzo comma dell'articolo 85 inizia con le parole: «Se le Camere sono sciolte...»: è un'ipotesi del tutto ordinaria e non straordinaria o traumatica.

Resta comunque il problema che il presidente Elia giustamente ricorda nella sua relazione, ovvero che anche nelle legislature precedenti a quella iniziata nel 1968 (la prima conclusasi traumaticamente nel 1972), a partire dalla legislatura conclusasi nel 1953, cioè dalla prima legislatura, formalmente si è sempre trattato di legislature compiute ma concluse con uno scioglimento «tecnico» anticipato, magari di pochissimi giorni, proprio per fare in modo che la data delle elezioni cadesse in un periodo non troppo avanzato verso l'estate, ritenuto poco favorevole per incentivare un'alta partecipazione alle urne; si è dunque sempre trattato di uno scioglimento anticipato, sia pure di pochi giorni e per mere ragioni tecniche. È stato giusto ricordare questo aspetto, perchè è uno degli elementi che comunque fanno sorgere il problema, cioè non rendono del tutto pretestuosa la questione che stiamo affrontando.

La novità che taglia la testa al toro – per usare una espressione atecnica – è il fatto che comunque, da parte del Presidente della Repubblica, il problema è stato posto esplicitamente e quindi si è ritenuto (sempre da parte del Presidente della Repubblica) che la questione dell'ingorgo istituzionale esistesse e non fosse comunque risolubile nell'ambito dell'attuale dettato costituzionale. Siccome il

titolare dell'esercizio di queste funzioni è lo stesso Presidente della Repubblica, obiettivamente si può convenire o non convenire con questa opinione espressa, ma bisogna prenderne atto, semplicemente e molto realisticamente: la questione è stata formalmente posta dal Presidente della Repubblica e quindi va affrontata nella sede propria. L'unica sede propria, a questo riguardo, è il Parlamento stesso, che è il titolare delle eventuali modifiche costituzionali attraverso le procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione.

Una volta posta la questione, resta il problema se l'itinerario seguito dal Senato con il disegno di legge Mancino ed altri, che non era legato alla contingenza dell'ingorgo istituzionale, ma che aveva un'origine storica più di carattere generale la quale proveniva quanto meno dalle proposte avanzate dalla Commissione Bozzi, fosse comunque idoneo a risolvere anche, contestualmente, la questione dell'ingorgo istituzionale, una volta che questa fosse stata posta, come è stata posta, mentre l'itinerario era già in atto e risaliva anzi ancora alla IX legislatura. A me pare di poter dire – credo col pieno consenso dei colleghi del mio Gruppo – che la scelta operata dal Senato, che era appunto di carattere generale, fosse idonea comunque ad affrontare e risolvere in radice, per così dire, la questione del semestre bianco nel caso della coincidenza della scadenza dei due mandati, quello del Parlamento e quello del Presidente della Repubblica, e, risolvendola in radice, venisse a costituire una certo non clamorosa, non stravolgente, non rivoluzionaria riforma, ma comunque una vera riforma costituzionale in senso proprio. A questo riguardo, non sono forse d'accordo con il presidente Elia quando, in qualche modo, forse per attenuarne l'impatto, nella sua relazione parla di una mera «razionalizzazione». È vero che si tratta anche di una razionalizzazione, intendendo questo concetto in senso positivo e non in senso negativo, ma, nel senso proprio e forte del termine, è una riforma costituzionale. Quando si prevede la non immediata rieleggibilità del Presidente della Repubblica e l'abolizione del semestre bianco è ovvio che cambia in qualche misura – sia pure non in maniera clamorosa – la figura del Presidente della Repubblica come prevista dalla nostra Carta costituzionale; cambia in positivo, e per questo siamo d'accordo con questa scelta che con la 1ª Commissione abbiamo fatto, a partire dalla proposta formulata, ripeto, in sede di Commissione Bozzi, a parte i precedenti degli anni '60 che sono già stati ricordati.

Ora, il problema è che il ritardo che noi abbiamo avuto, come Senato, nel portare all'esame dell'Aula la modifica costituzionale degli articoli 85 e 88 ha, in qualche modo, lasciato emergere in primo piano non la questione della riforma e della razionalizzazione nei suoi termini generali e, per così dire, «a regime», con una modifica costituzionale che non dovesse poi essere rimodificata in tempo breve, bensì le preoccupazioni contingenti legate puramente ed esclusivamente all'ingorgo istituzionale e all'idea che quell'ingorgo istituzionale si potesse risolvere unicamente con una modifica costituzionale e non con una interpretazione sistemica e combinata degli articoli della Carta costituzionale che riguardano questa materia.

È stato il nostro ritardo, e dall'altra parte il modificarsi rapidissimo del contesto politico-istituzionale esterno al Parlamento, che ha fatto

prevalere l'iniziativa, pur non proceduralmente corretta e nel metodo politicamente scorretta, emersa alla Camera dei deputati, molto più legata al contingente e all'immediato. A questo punto si pongono una serie di problemi, in parte già implicitamente espressi, ma che è bene rendere espliciti. Abbiamo ora all'esame della nostra Assemblea due provvedimenti, quello proveniente dalla Camera dei deputati e quello varato dalla 1ª Commissione del Senato, e dobbiamo fare una scelta. Credo che il realismo ci porti a dire che, pur preferendo l'ipotesi di riforma elaborata dalla 1ª Commissione del Senato, questa ipotesi debba essere «disabbinata» dall'altra, debba rimanere in qualche modo pendente nell'Aula del Senato, anche se una facile previsione ci porta a dire che sarà difficile che arrivi a compimento in questa legislatura. Dico questo perchè vorrei che parlassimo senza demagogia e dicessimo le cose come stanno, nel modo più leale. È giusto quindi che il disegno di legge approvato dalla 1ª Commissione venga disancorato dal disegno di legge approvato dalla Camera, perchè non è in questo assorbito: la materia si interseca, ma non è la stessa, e la soluzione è profondamente diversa. Ed è altrettanto evidente che a questo punto – non tre o quattro anni fa, non nella IX legislatura – inevitabilmente la questione del ruolo, della figura istituzionale, dei poteri e anche della durata del Presidente della Repubblica si inserisce nel quadro più generale delle riforme costituzionali, da affrontare da parte di una eventuale Assemblea costituente.

Il ministro Martinazzoli sa che io sono favorevole a questa sua proposta, che anche altri hanno avanzato. In ogni caso, sarà compito della fase costituente che caratterizzerà il Parlamento nell'XI legislatura, e comunque di questi problemi parleremo tra una settimana in quest'Aula, e nell'Aula della Camera, discutendo del messaggio del Presidente della Repubblica. Ma non c'è dubbio che a questo punto – a differenza della situazione originaria – la questione va posta in rapporto al problema della forma di Governo e dei poteri del Parlamento, cioè in rapporto al problema delle eventuali modifiche dei poteri dello Stato nel quadro costituzionale del nostro paese. È inevitabile che sia così, e devo dire di più: a questo punto è anche giusto che sia così.

Tuttavia vorrei aggiungere che il disegno di legge firmato dai deputati Labriola, Amato, Bassanini, Del Pennino, Franchi, Lanzinger, Soddu e Cardetti (quindi un disegno di legge che non è invenzione di Labriola, perchè proposto da deputati che sono espressione di diversi Gruppi politici, qualcuno anche vicino a me) noi lo interpretiamo come una mera – in senso delimitativo e non spregiativo – «interpretazione autentica» dell'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, inserita nell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione, che riguarda il semestre bianco. Si modifica dunque la previsione costituzionale sul «semestre bianco» (articolo 88, secondo comma), per interpretare in modo autentico ciò che intendeva il Costituente con il terzo comma dell'articolo 85 della Costituzione. Questa è la valenza che diamo a questo disegno di legge.

In una situazione di questo genere, in cui si discute un giorno sì e un giorno sì (voglio dire proprio questo) del possibile scioglimento del Parlamento a prescindere da tutto – perchè ormai se ne parla impropriamente sia nel caso in cui i partiti si mettano d'accordo, sia nel caso in cui il Presidente della Repubblica un giorno decida che vuole

ricorrere allo scioglimento, sentiti certo i Presidenti dei due rami del Parlamento, ma anche in totale dissenso rispetto al loro eventuale parere negativo e così via; ormai è questo il livello della discussione quotidiana ed è tipico di quel contesto di confusione che ho citato all'inizio di questo mio intervento – con nessuno entusiasmo ma con un po' di sano realismo bisogna prendere atto che l'unica via percorribile è quella appunto di questa interpretazione autentica.

Non si tratta di una via che faccia grandissimo onore al Parlamento o che, di fronte a tanto dibattere su riforme istituzionali e costituzionali, dia una grande indicazione al paese della volontà riformatrice del Parlamento. Vorrei, a questo proposito, ricordare per inciso, signor Presidente e signor Ministro, che la 1ª Commissione permanente pochi giorni fa ha varato in sede referente (e spero che presto la potremo affrontare in Aula) una proposta di riforma istituzionale che riguarda la prima parte della Costituzione, e precisamente gli articoli 9, 24 e 32, sulle questioni dell'ambiente, degli interessi diffusi e del diritto alla salute. Questa è una delle riforme costituzionali che invece potremmo realizzare in questa legislatura, perchè non implica cambiamenti dei poteri dello Stato e dei rapporti tra questi e perchè va in una direzione che trova vastissimo consenso per l'ammodernamento della prima parte della Costituzione. È la parte della Costituzione che di modifiche e innovazioni ha meno bisogno, ma per alcuni aspetti rilevanti, a distanza di 45 anni, ha bisogno di qualche significativo aggiornamento.

Segnalo questo problema al ministro Martinazzoli, perchè a tale riguardo forse anche il suo interessamento potrebbe essere utile e positivo. Ma a parte questa che ho testè citata – che è un'iniziativa utile e positiva che abbiamo preso noi, il Gruppo della Democrazia cristiana e da ultimo il Partito democratico della sinistra, e che ha portato la 1ª Commissione permanente ad approvare all'unanimità una proposta da sottoporre all'Aula – credo che tuttavia grandi riforme istituzionali e costituzionali in questa legislatura, anche se essa giungerà alla scadenza ordinaria, non se ne faranno più. Pertanto, il «disabbinamento» del disegno di legge d'iniziativa del senatore Mancino ed altri è sacrosanto, perchè in tal modo esso rimane autonomamente alla nostra attenzione, ma si tratta di una sorta di testimonianza *pro memoria* per ricordare la necessità di affrontare in futuro tali modifiche della Costituzione.

Concludo dicendo che, nell'esprimere non certo con entusiasmo un voto favorevole da parte nostra all'approvazione del disegno di legge n. 2829, proveniente dalla Camera dei deputati, voglio sollevare una preoccupazione, o meglio raccomandare una cautela. Vorrei dire a questo punto, per inciso, che sarei stato contrario all'emendamento proposto in Commissione dalla senatrice Tossi Brutti, che però esprimeva in modo improprio una preoccupazione di questo tipo. Era francamente un emendamento non confacente alla Carta costituzionale, perchè altrimenti ci si dovrebbe porre anche per altri aspetti il questito di cosa dovremmo scrivere nella Costituzione. Sono quindi contento che il Gruppo del Partito democratico della sinistra abbia deciso di non ripresentare in Aula l'emendamento. La preoccupazione però rimane ed è la seguente. Nel momento in cui la questione dell'ingorgo istituzionale è stata posta formalmente, sbarrando la strada a qualunque possibilità puramente interpretativa, quindi nel momento

in cui il Parlamento risolve la questione attraverso – per così dire – un'interpretazione autentica inserita nella Carta costituzionale, c'è da augurarsi che tale interpretazione autentica non apra la strada ad usi impropri (voglio usare la parola meno forte possibile). Mi auguro cioè che si tratti semplicemente della strada che noi apriamo all'interno della Costituzione per consentire che quello scioglimento tecnico, quindi lievemente anticipato rispetto alla scadenza ordinaria, che sarebbe stato impossibile, secondo quanto è stato detto, nella fase del «semestre bianco» presidenziale, diventi a questo punto possibile, per cui si possano fare le elezioni ad aprile, o a maggio, o all'inizio di giugno dell'anno prossimo, dal momento che il mandato presidenziale scade il 3 luglio, mentre la legislatura termina il 2 luglio. Questa è la singolare coincidenza cui ci siamo trovanti dinanzi!

Mi auguro cioè che sia chiaro per tutti che questa modifica costituzionale che apportiamo non rende possibile lo scioglimento anticipato anche nell'ultimo semestre del mandato presidenziale nei casi traumatici di cui si potrebbe trattare in tutte le altre ipotesi, bensì comporta un'interpretazione autentica che rende possibile lo scioglimento tecnico, lievemente anticipato rispetto alla scadenza ordinaria, per rendere possibile la fissazione della data per svolgere le elezioni, anche negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale.

Credo di avere espresso le mie riflessioni con pacatezza e con grande senso di responsabilità, ma anche in modo del tutto trasparente rispetto alla volontà politica originaria del nostro Gruppo, che oggi confermiamo, cioè di scegliere il disegno di legge presentato al Senato, e di esprimere tuttavia il consenso circa l'interpretazione autentica inserita nella Costituzione che, mi pare, ci accingiamo a dare come scelta prevalente di quest'Aula. (*Applausi del senatore Strik Lievers*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pontone. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo del parere che il Parlamento non precede i fatti che dovrebbero essere regolati per legge, bensì predispone le leggi e le licenzia soltanto nel momento in cui si verificano circostanze particolari. Infatti, questo disegno di legge non nasce dalla libera e spontanea volontà del Parlamento, bensì da una costrizione contingente, cioè dalla possibilità di un «ingorgo costituzionale» che per puro caso non si è mai verificato e penso non si verifichi spesso; infatti da un calcolo approssimativo è risultato che un altro ingorgo potrebbe verificarsi addirittura nel 2010 o nel 2020. Questa volta è capitato e quindi si è corso subito ai ripari perchè non poteva accadere che il Presidente della Repubblica indicesse le elezioni nel momento in cui il Parlamento decadeva naturalmente dalle sue funzioni. Vi è una differenza tra lo scioglimento da parte del Presidente della Repubblica per un qualsiasi motivo che si possa verificare e l'attuale contingenza che è di fine della legislatura.

L'articolo 88 della Costituzione recita: «Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse». Oggi, così come invece è successo in passato, non ci troviamo nel caso di scioglimento anticipato per inattività o incapacità

delle Camere di assolvere il loro dovere e quindi di funzionare, bensì al termine della durata naturale della legislatura. Di conseguenza, il Presidente della Repubblica non dovrebbe che prendere atto della naturale fine della legislatura e fissare la data in cui si svolgeranno le nuove elezioni. Non si è voluto dare un'effettiva interpretazione di ciò che è previsto nel secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, ma si è voluto affrettatamente modificarlo, non predisponendo altro che una norma interpretativa, cosa che viene fatta all'ultimo momento, non trattandosi di una norma costituzionale.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano è presentatore di un disegno di legge costituzionale in tale materia. Il Gruppo del MSI ha anche partecipato alla discussione in sede di Commissione ed ha anche votato all'unanimità insieme ai componenti degli altri Gruppi quella parte del disegno di legge, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, che riguarda la modifica del primo comma dell'articolo 85. Nel disegno di legge Mancino è stabilito che il Presidente della Repubblica non può essere rieletto immediatamente dopo che è scaduto il suo mandato.

Il MSI-DN è ampiamente presente in quest'Aula e partecipa incisivamente al dibattito che si sta svolgendo su questo tema così rilevante; però, possiamo dire di aver precorso i tempi, non essendoci limitati a prevedere una soluzione per la questione contingente, nel momento in cui cioè si è verificato l'«ingorgo costituzionale». Siamo, infatti, l'unico Gruppo politico, presente in quest'Aula, portatore di un qualche cosa di nuovo e di diverso al riguardo, vale a dire di una trasformazione radicale della Repubblica. Siamo stati noi – lo ricordo – a presentare un disegno di legge (che è il primo e l'unico veramente costituzionale) in tema di Presidenza della Repubblica, che risale addirittura al 9 luglio 1987; abbiamo dunque preceduto tutti gli altri. Oggi, dopo le polemiche seguite al *referendum*, dopo che è diventato di moda disquisire di riforme costituzionali, anche altri partiti hanno cominciato a parlare di Repubblica presidenziale. Ebbene, dobbiamo ricordare – e gli atti parlamentari lo testimoniano – che fu per primo il defunto onorevole Almirante, segretario nazionale del Movimento sociale italiano, a parlare di Repubblica presidenziale, ovvero di Presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo, non più dall'intermediario Parlamento. In sostanza, già da allora si proponeva un Presidente della Repubblica non più eletto sulla base di un'elezione di secondo grado, ma che ricevesse l'investitura direttamente dal popolo italiano.

Fino a questo momento, non ci sono stati altri disegni di legge in materia e quindi chi, fuori di queste Aule, va parlando di Repubblica presidenziale lo fa sicuramente soltanto per motivi elettorali, contingenti o polemici rispetto ad altri Gruppi o ad altri partiti, al fine di destare l'attenzione attorno al suo partito o alla sua persona. Noi prevedevamo nel nostro disegno di legge che il Presidente della Repubblica fosse eletto a suffragio universale e diretto, a maggioranza assoluta dei voti, e che, qualora il candidato non avesse riportato tale maggioranza, nel quattordicesimo giorno successivo, si procedesse alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che avessero riportato il maggior numero di voti, risultando eletto colui che avesse ottenuto il maggior numero di voti. Si trattava, dunque, di una norma che dettava

regole precise non per la contingenza e quindi il possibile verificarsi, come sta per accadere, di «ingorghi istituzionali», ma per l'ordinarietà.

Inoltre, l'articolo 4 del nostro disegno di legge prevedeva anche che l'articolo 88 della Costituzione fosse sostituito dal seguente: «Articolo 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere».

In tal modo, dunque, noi riproponiamo l'abrogazione al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzionale, trovandoci, di fatto, in sintonia con il disegno di legge di iniziativa del senatore Mancino, il quale, all'articolo 2, recita: «È abrogato il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione». Noi dunque ponevamo come punto di riferimento essenziale, per quanto riguardava lo scioglimento delle Camere, unicamente il comma 1 dell'articolo 88, in quanto il secondo comma di tale articolo non aveva alcuna funzione effettiva e sostanziale.

Oggi, su questa materia, noi ci troviamo in sintonia, anche se si tratta di eventi occasionali, anche con il disegno di legge di cui è primo firmatario l'onorevole Labriola. Infatti, l'articolo unico del disegno di legge n. 2829 stabilisce che il Presidente della Repubblica non può esercitare la facoltà di scioglimento negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

È stato detto che questa è una norma interpretativa autentica dell'articolo 88 della Costituzione. Noi riteniamo che tale è e ciò malgrado preannunciamo il nostro voto favorevole a questa norma. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13*).